

## INDICE

<b>INTRODUZIONE</b>	<b>p.2-3.</b>
<b>CAPITOLO I : CONCORRENZA E SOSTENIBILITÀ. DEFINIZIONE E DIVERSITÀ.</b>	<b>p.4-14.</b>
<b>Paragrafo 1 : Formulazione del concetto di Concorrenza.</b>	<b>p.4-6.</b>
<b>Paragrafo 2 : Sostenibilità. Contenuti e caratteristiche.</b>	<b>p.7-9.</b>
<b>Paragrafo 3 : Concorrenza e sostenibilità. Compatibilità e criticità.</b>	<b>p.10-14.</b>
<b>CAPITOLO II : LA SOSTENIBILITÀ DEL MERCATO.</b>	<b>p.15-29.</b>
<b>Paragrafo 1 : Concezione tradizionale e nuovi paradigmi.</b>	<b>p.15-17.</b>
<b>Paragrafo 2 : Contributi dottrinali e giurisprudenziali.</b>	<b>p.18-27.</b>
<b>Paragrafo 3 : Mercato e sostenibilità, un rapporto complicato e doveroso.</b>	<b>p.28-29.</b>
<b>CAPITOLO III : COMPATIBILITÀ TRA CONCORRENZA E SOSTENIBILITÀ.</b>	<b>p.30-38.</b>
<b>Paragrafo 1 : Conciliabilità tra Concorrenza e Sostenibilità.</b>	<b>p.30-33.</b>
<b>Paragrafo 2 : Poteri e iniziative delle Autorità di garanzia.</b>	<b>p.34-36.</b>
<b>Paragrafo 3 : Tutela della Concorrenza e sostenibilità. Rapporto difficile, ma necessario.</b>	<b>p.37-38.</b>
<b>CONCLUSIONI</b>	<b>p.39-40.</b>
<b>BIBLIOGRAFIA</b>	<b>p.41-42.</b>

## INTRODUZIONE

La tesi si prefigge di dimostrare che la concorrenza e il mercato sono perfettamente integrabili, potendo convivere e valorizzare l'innovazione delle imprese più sensibili. La concorrenza, alla luce delle inattese e consolidate innovazioni tecnologiche, deve essere ripensata dal legislatore e dall'imprenditore nell'ottica del contemperamento di una pluralità di interessi e di valori, di cui la sostenibilità è componente primaria. La sostenibilità ha anche un riflesso economico poiché riesce a contenere i costi, a realizzare le economie di scala, a valorizzare le risorse di realtà sociali marginali o di nazioni tecnologicamente arretrate. Nel primo Capitolo sarà affrontato il tema della concorrenza in tutte le sue declinazioni e nelle accezioni tuttora riconosciute dalla dottrina. Di conseguenza, un inevitabile approfondimento sarà dedicato alle Autorità di regolazione, ponendo in risalto la tipologia dei poteri e delle possibilità di intervento a tutela del regolare corso del mercato. Nel secondo, il concetto di sostenibilità verrà analizzato in ragione delle ricadute economiche e sociali nonché in funzione degli eventuali sviluppi imposti dall'incertezza generale causata dalla contingenza geopolitica. Il terzo sarà incentrato sulla discussa compatibilità tra gli scopi del mercato e le finalità sostenibili alla luce delle peculiarità delle economie nazionali dell'incertezza ormai cronica dei rapporti con gli Stati Uniti e la Cina senza disconoscere la validità dell'azione, già in essere, tesa ad instaurare un sistema economico etico e pienamente sostenibile. L'UE è l'unico aggregato, politico e geografico, a livello mondiale che si pone tutt'ora il problema della compatibilità della concorrenza e della sostenibilità. L'Autoriteit Consument & Markt (ACM) dei Paesi Bassi ha per prima pubblicato linee guida provvisorie nel 2020, cui sono seguite altre pubblicazioni ad opera della Competition and Markets Authority (CMA) del Regno Unito e varie iniziative come quella greca, che ha attivato una Sustainability Sandbox per raccogliere le proposte imprenditoriali volte a garantire una maggiore sicurezza giuridica in relazione all'applicazione delle norme antitrust. Nel 2023 la Commissione, dopo aver esaminato i diversi interventi nazionali in tema di sostenibilità, come quelli succitati, ha pubblicato le nuove Linee Diretrici. Un ulteriore profilo che merita attenzione è sicuramente il fenomeno del *greenwashing*, oggi riconosciuto come una vera e propria minaccia al corretto funzionamento tra il mercato, la concorrenza e la sostenibilità. Le dichiarazioni ambientali che creano confusione non solo sono oggetto di inganno per i consumatori, ma creano una distorsione competitiva che penalizza le imprese che realmente credono nei progetti di sostenibilità. A tal proposito, il

diritto della concorrenza si trova a dover ridefinire i propri strumenti, estendendo l'analisi su intese, abusi e concentrazioni anche alla valutazione dei *green claims*. In particolare, assumono posizione rilevante la Direttiva UE 2024/825 e la proposta di Direttiva sui *Green Claims*, che mirano a garantire la trasparenza. Si tratta di interventi che segnano un passaggio decisivo verso un modello di mercato, nel quale la sostenibilità costituisce un parametro giuridico e concorrenziale. La tesi, pertanto, si propone di analizzare in chiave critica l'evoluzione del rapporto tra concorrenza e sostenibilità, evidenziando da un lato le potenzialità di integrazione, dall'altro le criticità derivanti dal rischio di abusi, dalla difficoltà di elaborare standard uniformi e dalla necessità di un enforcement effettivo. L'indagine muoverà dall'analisi della dottrina e dei principali interventi normativi europei e nazionali, per soffermarsi sulla prassi applicativa delle autorità di regolazione, fino ad alcune riflessioni conclusive circa la possibilità di costruire un sistema concorrenziale che sia al tempo stesso equo, sostenibile ed innovativo. La sfida non consiste soltanto nel conciliare concorrenza e sostenibilità, ma nel trasformare la prima in veicolo della seconda, affinché il mercato diventi non solo più competitivo, ma anche più corretto e capace di generare valore duraturo per la società e per l'ambiente.

## CAPITOLO I : CONCORRENZA E SOSTENIBILITÀ. DEFINIZIONE E DIVERSITÀ.

### Paragrafo 1 : Formulazione del concetto di Concorrenza.

La dottrina ha elaborato il principio della “*Concorrenza perfetta*”, in forza del quale l’accesso al mercato deve essere garantito a tutti gli operatori, senza apposizione di barriere o di limitazioni. Tale principio consegue da una lunga elaborazione teorica, rivisitata negli anni, ma confliggente con il dato oggettivo dei singoli mercati. È stato evidenziato che “Spesso, infatti, il mercato è un luogo dove si verificano le condotte più disparate: la produzione industriale genera operatori economici sempre più grandi e in minor numero ostacolando l’ingresso sul mercato di operatori più piccoli (c.d. *oligopolio*); alcuni operatori economici preferiscono realizzare tra loro accordi volti a limitare la reciproca concorrenza (c.d. *intese*) o addirittura, nelle situazioni più estreme, un’unica impresa assume il controllo di un intero settore di mercato ad esclusione di tutti gli altri (*monopolio di fatto*).”<sup>1</sup> Al fine di precludere o limitare condotte incoerenti con la libera espressione dell’attività d’impresa il legislatore, italiano ed europeo, ha introdotto disposizioni di rango costituzionale e di fonte sovraordinata allo scopo di vincolare gli operatori economici all’assunzione di comportamenti responsabili e all’osservanza di regole morali prima ancora che giuridiche. Il semplice apporto normativo sarebbe risultato privo di effetti se non fosse stato abbinato ad una efficace e puntuale azione di verifica, espressamente conferita alle Autorità di controllo, generalmente note come Garante del Mercato o della Concorrenza. La delicatezza della materia presuppone inevitabilmente sia una costante vigilanza delle Autorità di garanzia, nazionali ed europee, sia soprattutto l’assunzione di una nuova cultura da parte delle imprese private. Il fine da perseguire si basa, pertanto, sulla fruttuosa cooperazione tra le finalità insite nelle disposizioni normative, a salvaguardia della concorrenza e dei diritti del consumatore, con il perseguimento delle più tradizionali aspettative di profitto, declinate in una accezione orientata ad una diversa funzione dell’impresa. È stato evidenziato, infatti, che “Il rapporto tra obiettivi di sostenibilità e diritto della concorrenza costituisce un tema di particolare rilevanza nel dibattito attuale. Da un lato, lo sviluppo sostenibile può essere considerato un principio fondamentale, che, nel contesto europeo, trova posto in alcune

---

<sup>1</sup> L.MONTALTI, *La tutela della concorrenza e del mercato è realizzata da una pluralità di fonti normative, sia sul piano nazionale che europeo*, in sito Internet [www.dirittoconsenso.it](http://www.dirittoconsenso.it)

disposizioni dei trattati, come l'articolo 3 del TUE e l'articolo 11 del TFUE, da interpretare in virtù del principio generale di coerenza tra le politiche e azioni dell'Unione ex art. 7 TFUE e art. 13 TUE, che include anche l'applicazione delle regole concorrenziali. Dall'altro lato, il perseguimento di specifiche finalità di interesse pubblico è tipicamente demandato alla regolazione che, tuttavia, si è finora dimostrata insufficiente a garantire da sola il successo nella realizzazione degli obiettivi di sostenibilità. In tale contesto, la mobilitazione del settore privato è considerata essenziale. Da ciò chiaramente deriva l'interrogativo su quale ruolo debba svolgere il diritto della concorrenza, che tipicamente si occupa dei comportamenti delle imprese private sul mercato. Il tema, inoltre, si inserisce nella più ampia e controversa discussione sulla compatibilità dell'inclusione e del perseguimento di obiettivi non economici con la concezione ortodossa del diritto antitrust e sull'opportunità di un ripensamento del tradizionale *consumer welfare standard*".<sup>2</sup> La maggiore consapevolezza, ormai consolidata, sulle tematiche ambientali ha imposto anche alle imprese e agli operatori imprenditoriali l'esigenza di conciliare il perseguimento del profitto con la protezione dell'ambiente, inteso anche come contesto spaziale e sociale in cui opera l'attività privata. È stato evidenziato che "il rapporto tra diritto della concorrenza e sostenibilità vede essenzialmente la contrapposizione di due istanze: da un lato, nell'ottica di un *enforcement* rigoroso e rafforzato, le autorità di concorrenza sono chiamate a inviare un messaggio netto alle imprese, chiarendo che la sostenibilità non può essere utilizzata come copertura per pratiche anticoncorrenziali (*greenwashing*); dall'altro, il diritto della concorrenza potrebbe essere applicato in modo da proteggere dai divieti antitrust misure che supportino la sostenibilità, potendo ciò implicare un allentamento dell'attività di *enforcement*. In ogni caso, andrebbe sgombrato il campo da un approccio che concepisca il rapporto tra antitrust e sostenibilità in modo eccessivamente semplicistico, in termini di compromesso (ovvero, a quanta concorrenza siamo disposti a rinunciare a fronte di maggiori benefici per la sostenibilità?), in quanto verrebbe inficiata una premessa necessaria, ossia che protezione della concorrenza e tutela della sostenibilità si possono ben muovere nella stessa direzione, piuttosto che essere in conflitto".<sup>3</sup> A conferma di quanto esposto, la Dottrina ha raffigurato il rapporto tra concorrenza e sostenibilità tramite il richiamo alla metafora tra spada (*sword*)

---

<sup>2</sup> M. COLANGELO, *Le linee direttrici della Commissione europea sugli accordi di cooperazione orizzontale e l'applicazione dell'art. 101 TFUE agli accordi di sostenibilità, in Il diritto antitrust in crisi?*, Giuffrè, Milano, 2025, pp. 107/108.

<sup>3</sup> M. COLANGELO, *op.cit.*, p.109.

e scudo (*shield*), mentre altri interpreti hanno ipotizzato la formulazione del *preventative* o *supportive integration*, in forza dei quali la normativa antitrust è suscettibile di essere interpretata proibendo una misura dannosa per la sostenibilità e, al contrario, misure che la facilitino divengano ammissibili. Risulta emblematico, in riferimento alla non superata contrapposizione tra concorrenza e sostenibilità, la corretta valutazione degli accordi tra soggetti concorrenti. Parte della dottrina considera, al fine di realizzare la sostenibilità, insostituibili le intese tra operatori diversi. In particolare, gli *stakeholder* esprimono la ritrosia a cooperare poiché temono sanzioni per condotte contrarie alle norme vigenti. Dall'altra parte, si evidenzia l'incapacità o la riluttanza di imprese che non intendono stipulare accordi, ritenendoli del tutto ininfluenti sulla promozione della sostenibilità. Tale posizione, ritenuta e criticata per eccesso di conservatorismo non è in realtà seguita giacché inficerebbe il ruolo delle imprese nell'osservanza delle attività di regolazione. A sostegno delle aziende più diligenti è soggiunta la Commissione europea, mediante le Linee direttrici<sup>4</sup>, fornendo parametri interpretativi coerenti con l'art.101 TFUE al fine di garantire che “gli accordi di cooperazione possono affrontare fallimenti del mercato residui che non sono o sono completamente risolti dalle politiche pubbliche e dalla regolamentazione”.<sup>5</sup> Pur con approcci diversi a partire dal 2020, molti Stati si sono attivati per delineare le proprie Linee direttive riguardanti gli accordi di sostenibilità. La prima pubblicazione è avvenuta nei Paesi Bassi ad opera dell'Autoriteit Consument Markt (ACM) che è tornata sull'argomento con una seconda versione nel 2021. Significativa è stata anche l'operazione attuata dall'autorità di concorrenza greca che ha promosso una Sustainability Sandbox per dare alle imprese maggiore certezza giuridica in merito alle norme antitrust: l'impresa propone all'autorità il suo progetto che viene analizzato al fine di individuare preventivamente violazioni delle regole della concorrenza. Un'altra iniziativa interessante è l'adozione in Austria nel 2021 di un'esenzione dal divieto di intese restrittive in base al quale “i consumatori devono essere considerati beneficiari di una congrua parte degli utili derivanti dai miglioramenti nella produzione o distribuzione di beni o dalla promozione del progresso tecnico o economico, se tali benefici contribuiscono in modo sostanziale a un'economia ecologicamente sostenibile o climaticamente neutra.”<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> COMMISSIONE EUROPEA, *Linee direttrici sull'applicabilità dell'art.101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli accordi di cooperazione orizzontale*, in GU C 259/1 del 21 luglio 2023.

<sup>5</sup> COMMISSIONE EUROPEA, *op.cit.*, par.520.

<sup>6</sup> M. COLANGELO, *op.cit.*, p.113.

## Paragrafo 2 : Sostenibilità. Contenuti e caratteristiche.

La definizione relativa al concetto di sostenibilità presente nelle Linee direttrici è stata oggetto di alcune critiche in quanto ritenuta troppo ampia e vaga. Infatti, tale nozione fa riferimento al contrasto dei cambiamenti climatici, alla riduzione dell'inquinamento, alla limitazione dell'uso delle risorse naturali, alla difesa dei diritti umani, alla garanzia di un reddito dignitoso, alla promozione di infrastrutture resilienti e dell'innovazione, alla riduzione dei rifiuti alimentari, all'agevolazione del passaggio ad alimenti sani e nutrienti, alla garanzia del benessere degli animali. Infatti, in contrapposizione alla scelta della Commissione di utilizzare un '*contenitore indeterminato*', l'CMA britannica ha posto l'attenzione nelle proprie Linee Guida solo sulla sostenibilità ambientale. L'art. 101 TFUE stabilisce che gli accordi di sostenibilità non vengono trattati come una categoria autonoma, ma sono sottoposti alle normative definite nelle Linee direttrici dedicate ai vari tipi di accordi. Pertanto, non è sufficiente che l'accordo presenti un obiettivo di sostenibilità per evitare eventuali restrizioni disciplinate dall'ex art. 101, par. 1, TFUE in materia di controllo antitrust. A dimostrazione di ciò, si possono citare le sanzioni adottate nei confronti delle case automobilistiche quali BMW, il gruppo Volkswagen e Daimler che si erano accordate per rallentare l'adozione di nuove tecnologie anti-inquinamento al fine di coordinare prezzi o frenare l'innovazione. La Commissione ritiene compatibili con il diritto della concorrenza gli accordi che non incidono negativamente su prezzo, quantità, qualità, scelta o innovazione; accordi di normazione in materia di sostenibilità (*sustainability standardisation agreements*), che rientrano nell'ambito della zona di sicurezza informale prevista (*soft safe harbour*); e accordi di sostenibilità che beneficiano di un'esenzione ai sensi dell'art. 101, par. 3. In particolare, gli accordi di normazione in materia di sostenibilità "sono tipicamente utilizzati per specificare le prescrizioni che gli operatori ad diversi livelli di una catena di approvvigionamento devono rispettare rispetto a una serie di parametri di sostenibilità".<sup>7</sup> Tali accordi potrebbero limitare la concorrenza incidendo sul coordinamento dei prezzi, precludendo norme alternative, escludendo o discriminando determinati concorrenti. Per questo sono state introdotte sei condizioni necessarie affinché le imprese possano beneficiare di un *soft safe harbour*. Questo sistema impone che la procedura della definizione dello standard di sostenibilità debba essere trasparente e che tutti i concorrenti

---

<sup>7</sup> M. COLANGELO, *op.cit.*, p.117.

interessati possano partecipare; inoltre non deve esserci nessun obbligo a conformarsi ad essa da parte delle imprese, né deve sussistere uno scambio di informazioni commerciali sensibili se non strettamente necessario. Infine, lo standard di sostenibilità non deve comportare un aumento significativo del prezzo o una riduzione della qualità del prodotto o quantomeno la quota di mercato congiunta delle imprese partecipanti non deve superare il 20% su alcun mercato rilevante interessato. In merito all'applicazione dell'art. 101, par. 3, TFUE agli accordi di sostenibilità è sorto un dibattito all'interno del quale si distinguono due posizioni: una più restrittiva che pone l'attenzione sull'efficienza economica e sullo standard del benessere dei consumatori; e una più ampia che prevede un'attenzione che va al di là dell'efficienza economica e comprende altri aspetti quali: l'ambiente, la salute, l'occupazione etc. La Commissione europea in genere ha adottato parametri più ampi e la Corte di giustizia ne ha approvato l'operato conferendole discrezionalità nell'applicazione ex art. 101, par. 3, TFUE. Le nuove Linee direttrici sugli accordi di cooperazione orizzontale relative all'applicazione dell'art. 101, par. 3, TFUE prevedono che per un'esenzione individuale debbano sussistere quattro condizioni: efficienza, indispensabilità, trasferimento dei benefici ai consumatori, non eliminazione della concorrenza. Un punto cardine riguarda la distribuzione dei benefici. Il criterio della congrua parte (*fair share*) comporta qualche difficoltà quando i benefici ambientali o sociali si manifestano a lungo termine e non hanno una ricaduta immediata sui consumatori del mercato rilevante. La Commissione identifica tre tipologie di benefici di sostenibilità: 1) benefici individuali derivanti dall'uso del prodotto e che migliorano direttamente l'esperienza del consumatore, 2) benefici individuali non legati all'uso, ma a motivazioni etiche da parte del consumatore, 3) benefici collettivi che vanno a vantaggio di una parte più ampia della società e non direttamente ai soli consumatori di un mercato rilevante. Questi ultimi rappresentano un aspetto delicato relativamente alla quantificazione e misurazione dei cosiddetti benefici collettivi. In mancanza di esempi pratici, la Commissione si riserva di fornire ulteriori indicazioni quando sarà possibile fare riferimento a dati ed esperienze più ampie. Nel Regno Unito la CMA ha intrapreso un'impostazione più progressista focalizzando l'interesse esclusivamente sulla sostenibilità ambientale, distinguendo tra accordi finalizzati a prevenire, ridurre o mitigare l'impatto negativo sull'ambiente (*environment sustainability agreements*); accordi che contribuiscono a combattere il cambiamento climatico (*climate change agreements*) e infine accordi in cui ci siano sia benefici per il cambiamento climatico sia altri benefici ambientali (*mixed*

*agreements*). In particolare, l’CMA prevede un approccio più permissivo nel caso di cambiamento climatico perché il rischio di inazione avrebbe un impatto peggiore dei possibili effetti anticoncorrenziali. Nella *Policy Rule* l’ACM olandese dichiara di seguire le Linee direttrici della Commissione anche se in un primo momento aveva sostenuto posizioni molto più avanzate dal momento che ha riaffermato la centralità del legame con i consumatori del mercato interessato. La Commissione attraverso le nuove Linee direttrici, si impegna a disciplinare in modo chiaro gli accordi di sostenibilità ribadendo il criterio del benessere dei consumatori, ma lascia spazio anche alla considerazione di forme di benefici più ampi. Il fine è quello di creare una politica di concorrenza che non ostacoli gli accordi di cooperazione orizzontale che perseguono obiettivi di sostenibilità. L’assenza di esperienze e di dati reali rende difficoltoso il lavoro della Commissione, in quanto si aggiunge anche la mancanza di una coordinazione operativa da parte di tutti gli Stati. Dall’analisi emerge una situazione che necessita ancora di chiarezza poiché, sebbene la Commissione abbia scelto di concentrarsi sul benessere del consumatore, le nuove esigenze imposte dal cambiamento climatico e dalla transazione ecologica dovrebbero indirizzare il suo operato verso orizzonti e sfide globali.

### **Paragrafo 3 : Concorrenza e sostenibilità. Compatibilità e criticità.**

La sostenibilità è un potente alleato della concorrenza e dell'innovazione poiché, a partire dal secondo decennio di questo secolo, si è sviluppata una forte domanda di prodotti 'sostenibili' da parte degli investitori che ha trasformato la sostenibilità da un valore etico ad una leva economica in grado di orientare i mercati. La sostenibilità, infatti, è diventata un driver competitivo per le imprese. A conferma di ciò, la ex Commissaria Margarete Vestager ha affermato che “competition helps to make our economies greener. Companies today face powerful incentives to find more sustainable ways to do business. Consumers are demanding greener products for them. And environmental taxes and rules make it expensive for companies to operate in ways that harm the planet. It's competition that actually transmits those pressures to boardroom. It's the need to compete that pushes companies to do more to meet consumers' need and use less costly resources — changing business models or investing in green innovation.”<sup>8</sup> Simili affermazioni si rinvengono anche nel recente Report della Commissione europea sulla *Competition Policy* del 6 marzo 2024, dove tutte le imprese incluse quelle non finanziarie sono chiamate per attrarre finanziamenti e rispondere alla domanda di investimenti green. Infatti, questo passaggio è un punto cruciale, poiché la sostenibilità oramai è un nuovo terreno competitivo che condiziona sia le strategie imprenditoriali quanto quelle pubbliche. Ciò che afferma la Vestager è cruciale perché la concorrenza non è un ostacolo verde, ma uno strumento potentissimo che serve per accelerarla. Tuttavia, questo legame potrebbe funzionare solo, ed esclusivamente se, viene accompagnato da regole chiare sui *green claims*, e controlli significativi per evitare che la sostenibilità diventi uno slogan competitivo anziché un reale valore di mercato. Se è vero che la concorrenza stimola comportamenti virtuosi, d'altra parte potrebbe incentivare il fenomeno del *greenwashing*, ovvero che, le imprese potrebbero competere non sulla sostenibilità, ma solo sull'apparire agli occhi dei consumatori e degli investitori. Infatti, il rischio di *Greenwashing* è un rischio reale, come si evince dal Report pubblicato dall'ESMA il 31 maggio 2023, in risposta alla Commissione europea alle tre Autorità di supervisione (Esa's). In questo documento si nota che “the mismatch between growing demand for ESG product and the limited pool of assets that are deemed sustainable ... create a competitive drive for the market participants to gain market share and revenue through bolstering their

---

<sup>8</sup> M. VERSTAGER, *Competition Policy in support of the Green Deal*, 10 settembre 2021.

sustainability profiles which may in some cases be misleading.”<sup>9</sup>. Il focus, dunque, è che la competizione rischia di incentivare comportamenti opportunistici, fondi, o imprese potrebbero far credere di essere sostenibili, ma in realtà non lo sono, per captare la crescente domanda di consumatori e investitori. A tal proposito, la Banca d’Italia ha introdotto una ‘*Carta degli investimenti sostenibili*’ che mira a privilegiare i criteri ambientali, sociali e di *governance* (ESG). Questa crescente domanda ha creato una forte pressione competitiva, la quale spinge le imprese a presentarsi ‘green’, anche se non lo sono. Ne scaturisce un problema grave di trasparenza e di concorrenza perché le imprese scorrette acquisiscono un vantaggio competitivo ingiusto rispetto ad imprese che realmente investono nella sostenibilità. Inoltre, i dati emersi dall’indagine da parte della Commissione nel 2020 sono allarmanti, dalle percentuali riportate scaturiscono il 53,3% di dichiarazioni vaghe, il 40% di dati verificabili, oltre il 57% con documentazione insufficiente, a dimostrazione che il fenomeno non è marginale, ma strutturale. Alla base di ciò, sussiste una lacuna normativa e regolatoria, in quanto mancano criteri chiari e standard condivisi al fine della valutazione dei *green claims*. Come sopra riportato, la Banca d’Italia assieme alla BCE hanno introdotto strumenti di orientamento, ma i controlli ex post risultano carenti. Senza controlli approfonditi e regole chiare il fenomeno del *greenwashing* continuerà a ledere la fiducia degli investitori e l’imparzialità della concorrenza. Quasi tutti i paesi analizzati utilizzano la disciplina sulle PCS viene utilizzato come mezzo di lotta al *Greenwashing* da parte delle Autorità di concorrenza. Inoltre, anche l’autodisciplina pubblica oltre che lo IAP combattono per contrastare la pubblicità ingannevole incentrare su *claims* di sostenibilità fuorvianti e non comprovabili. Infatti, ai sensi dell’art. 12 del Codice di autodisciplina della comunicazione commerciale, “la comunicazione commerciale che dichiara o evoca benefici di carattere ambientale o ecologico deve basarsi su dati veritieri, pertinenti e scientificamente verificabili.” Il *greenwashing* si proietta sempre più nel diritto antitrust, i *green claims* fungono da scudo per pratiche collusive o escludenti. Simbolico è il Caso ‘AdBlue’ dell’8 luglio 2021, dove la Commissione europea decise di sanzionare alcune case automobilistiche per aver limitato lo sviluppo di tecnologie di riduzione delle emissioni nocive dei motori. L’intese inizialmente presentata come ‘sostenibile’, è stata qualificata restrittiva ai sensi dell’art. 101 TFUE, in quanto volta a frenare l’innovazione. Le Linee Guida della Commissione europea sugli accordi orizzontali specificano che “ai sustainable agreements,

---

<sup>9</sup> ESMA, *Greenwashing risks*, 31 maggio 2023, in sito Internet [www.esma.europa.eu](http://www.esma.europa.eu)

vengono indicati come restrittivi “per oggetto” gli accordi che “non perseguono effettivamente un obiettivo di sostenibilità, ma riguardano la fissazione di prezzi, la ripartizione del mercato o della clientela, limitazioni della produzione o limitazioni della qualità o dell’innovazione, limitano la concorrenza per oggetto.”<sup>10</sup> Il tema pone l’attenzione anche nella valutazione degli abusi di posizione dominante, dove non sono mancati casi in cui le imprese hanno fatto leva su un concetto di sostenibilità per giustificare pratiche discriminatorie. La sostenibilità è ormai divenuta un parametro giuridico rilevante in materia di antitrust, ma emergono significative criticità, ovvero, la possibilità che la sostenibilità venga utilizzata come velo per intese e abusi di mercato e, la necessità in primo luogo di verifica effettiva dei benefici ambientali, in secondo luogo la necessità di bilanciare la tutela della concorrenza con finalità ambientali, per far sì che non sia suscettibile di legittimare condotte distorsive. Difatti, le sfide più rilevanti per le autorità di regolamentazione consistono nel definire criteri chiari e omogenei che permettano di distinguere le pratiche autenticamente sostenibili dalle strategie meramente dichiarative, così da garantire che la sostenibilità possa rappresentare una leva di innovazione senza compromettere la piena effettività della concorrenza. La Direttiva UE 2024/825 del 28 febbraio 2024 ha segnato un momento di svolta nell’ambito della regolazione delle pratiche commerciali legate alla sostenibilità. Essa mira a responsabilizzare i consumatori nel quadro della transizione verde, rafforzando la tutela contro pratiche sleali. La Direttiva interviene in modo specifico sui *green claims*, stabilendo che “Le asserzioni ambientali, in particolare quelle relative al clima, fanno sempre più spesso riferimento alle prestazioni future ai fini della transizione alla neutralità in termini di emissioni di carbonio o alla neutralità climatica, oppure di un obiettivo analogo, entro una determinata data. Con tali asserzioni gli operatori economici danno l’impressione che acquistando i loro prodotti i consumatori contribuiscano a un’economia a basse emissioni di carbonio. Ai fini dell’equità e della credibilità di tali asserzioni, è opportuno modificare l’articolo 6, paragrafo 2, della Direttiva 2005/29/CE vietando quelle che, in base a una valutazione caso per caso, non risultano corroborate da impegni e obiettivi chiari, oggettivi, pubblicamente disponibili e verificabili fissati all’operatore economico, definiti in un piano di attuazione dettagliato e realistico che indichi in quale modo tali impegni e obiettivi saranno conseguiti e che stanzi risorse a tal fine. Tale piano di attuazione dovrebbe includere tutti gli elementi pertinenti necessari per adempiere

---

<sup>10</sup> COMMISSIONE EUROPEA, *op.cit.*

agli impegni, quali le risorse di bilanci e gli sviluppi tecnologici, se del caso e in conformità del diritto dell'Unione.”<sup>11</sup> La Direttiva, inoltre, introduce una *black list* di pratiche definite sleali, includendo quelle di *greenwashing* consentendo così alle autorità di irrogare sanzioni fino al 4% del fatturato. La Proposta di Direttiva sui *Green Claims* del 2023, che dovrà essere recepita dagli Stati membri entro il 2026, si inserisce in questo quadro regolatorio, specificando ulteriormente le condizioni per l'utilizzo di marchi e attestazioni ambientali. Tutto ciò rappresenta un passaggio decisivo per il diritto europeo della concorrenza e della sostenibilità. Infatti, il legislatore unionale affronta il rischio che dichiarazioni ambientali infondate diventino leve distorsive. Queste norme comportano obbligo di chiarezza, verificabilità dei *green claims* e riduce il *greenwashing* rafforzando la fiducia di investitori e consumatori. L'inserimento della *black list* favorisce certezza giuridica e uniformità di applicazione negli Stati membri, pur generando il rischio che le PMI potrebbero riscontrare difficoltà e predisporre piani di attuazione dettagliati e certificazioni indipendenti. Infine, resta da capire se tali strumenti siano sufficienti a promuovere un modello di concorrenza basato su una sostenibilità effettiva. Sicuramente rappresentano un passo avanti nella costruzione di un mercato sostenibile, tuttavia, la loro efficacia dipenderà dalle Istituzioni europee e nazionali che dovranno applicare controlli stringenti, evitando che la sostenibilità diventi un'etichetta retorica, o peggio, un alibi per condotte anticoncorrenziali. L'articolo 12 della Direttiva PCS precisa che “ogni dichiarazione deve basarsi su prove che possano essere verificate dalle autorità competenti. I professionisti devono essere in grado di dimostrare l'esattezza delle asserzioni ambientali con prove adeguate. Di conseguenza, le dichiarazioni dovrebbero fondarsi su prove attendibili, indipendenti, verificabili, e generalmente riconosciute, che tengano conto dei metodi e dei risultati scientifici più recenti. L'onere della prova per quanto riguarda l'esattezza della dichiarazione è a carico del professionista.”<sup>12</sup> In tale prospettiva, si richiama il ruolo che assumono i professionisti, incaricati di garantire la sostenibilità ambientale dei processi produttivi e dei marchi. L'AGCM ha sanzionato imprese per pubblicità ingannevoli come, ad esempio, il Caso 'Fileni' del 2024 e ha avviato procedimenti nei confronti di Gruppi noti come Dior, Shein, per l'utilizzo di *claim* generici, che creano confusione, o non possono essere supportati da dati verificabili. Analoghe contestazioni sono emerse nel settore automobilistico ed energetico dove società aeree sono

---

<sup>11</sup> DIRETTIVA UE 2024/825 del 28 febbraio 2024, in sito Internet <http://eur-lex.europa.eu>.

<sup>12</sup> DIRETTIVA UE 2024/825, *op.cit.*

state richiamate per *green claims* fuorvianti su emissioni e carburanti sostenibili. Da qui scaturisce la necessità di rafforzare i presidi normativi e organizzativi, istituendo *task force* specializzate presso le Autorità e promuovendo un coordinamento europeo per assicurare uniformità e incisività nell'enforcement. Il *greenwashing* è percepito dalle Autorità come un rischio per la trasparenza informativa dei consumatori, giacché rappresenta anche una minaccia al corretto funzionamento del mercato. Le false dichiarazioni ambientali possono distorcere il mercato premiando le imprese scorrette e il riferimento ai casi concreti sopracitati è rilevante, perché questo fenomeno spazia attraverso molti settori e potrebbe emergere anche la difficoltà di elaborare criteri di valutazione oggettiva tra i diversi Stati membri. Il *greenwashing* si classifica come una sfida principale, poiché la sua repressione è essenziale per evitare che la sostenibilità venga svuotata di contenuto e si trasformi in puro marketing, con gravi ricadute sulla fiducia dei consumatori.

## CAPITOLO II : LA SOSTENIBILITÀ DEL MERCATO.

### Paragrafo 1 : Concezione tradizionale e nuovi paradigmi.

L'articolo analizzato mostra la tensione esistente tra una concezione tradizionale del diritto della concorrenza, basata su efficienza e mercato e, al tempo stesso, ad una concezione più moderna, la quale tende a obiettivi di natura sociale. La ricerca condotta dagli Autori dimostra come la retorica istituzionale, in particolare quella della Commissione, si sia arricchita di riferimenti alla sostenibilità, ai diritti dei lavoratori e alla *privacy*. Tuttavia, le decisioni della Corte di giustizia e della Commissione rimangono ancorate alla tutela della concorrenza intesa in senso economico. Difatti, affermano che “We find that sustainability is partially recognised as a goal whereas privacy and labour rights are not. We also show that all three goals are more recent than classic goals, that Eu insitutions have not engaged much with the areas of sustainability, privacy, and workers and labour rights, and that the Commission’s rhetoric is seemingly out of pace with decisional practice.”<sup>13</sup> Negli ultimi cinquant’anni la tutela e la salvaguardia del processo competitivo sono diventati i principali obiettivi del diritto antitrust, attraverso il dialogo tra gli USA e l’UE. Da un lato la Scuola di Chicago, che riduce l’Antitrust alla massimizzazione del benessere del consumatore, dall’altro la tradizione europea, incentrata al mantenimento delle condizioni strutturali di mercato e al processo concorrenziale stesso. Tuttavia, la visione puramente economica ha iniziato a mostrare dei limiti quali la crisi finanziaria del 2008, la pandemia, la crisi climatica e l’instabilità dei prezzi energetici, da cui è derivato che il diritto della concorrenza non può oltrepassare fattori sociali, ambientali e tecnologici. L’ideologia del ‘*trickle-down*’ si è rivelata inutile, poiché le disuguaglianze sono aumentate e le Big Tech sono una nuova sfida per la tutela della *privacy* e per l’equilibrio dei mercati. Tutto ciò dimostra come il diritto della concorrenza non può essere inteso come un meccanismo tecnico neutro, ma come un diritto politico, destinato a confrontarsi con valori collettivi. La critica al modello ‘*trickle-down*’ rafforza l’opinione che la competizione vada protetta come garanzia per le concentrazioni di potere. “Powerful undertakings keep precipitating ecological disaster despite knowing the effects of rtheir actions, casting into doubt their ability and incentives to provide innovative solution to the problems they have helped create.”<sup>14</sup> Non si tratta solo di

---

<sup>13</sup>M. C. IACOVIDES – K. STYLIANOU, *The new goals of EU competition law: sustainability, labour rights, and privacy*, European Law Open, 2024, p.587.

<sup>14</sup> M. C. IACOVIDES – K. STYLIANOU, *op cit.*, p.589.

teoria o di limiti dell'Antitrust, ma del fatto che anche alcune grandi aziende, consapevoli dei rischi, hanno comunque contribuito a disastri ambientali e sociali. Il diritto della concorrenza europeo non può più essere interpretato secondo la logica tradizionale. Le grandi crisi, l'emergere della sostenibilità, la tutela dei lavoratori e della *privacy* hanno reso necessario riesaminare i fini del diritto Antitrust. L'Avvocato generale Cosmas propone, nella Causa '*Diego Cali*', che "the case-law of the Court clearly indicates that protection of the environment is recognised by the Court itself as an object in the general interest."<sup>15</sup> In alcuni casi, la Corte o la Commissione riconoscono che un obiettivo può giustificare restrizioni alla concorrenza, in altri negano che determinati interessi come la *privacy* nel Caso Facebook o Whatsapp rientrino tra gli obiettivi dell'Antitrust. In questo modo si creano confini più chiari. Tuttavia, rimane una distanza tra affermazioni politiche, come quelle della Commissaria Vestager e la prassi giuridica perché, anche se la Commissione si riferisce a lavoratori e cittadini, non si traduce in un effettivo riconoscimento dei diritti sociali. Gli autori hanno incentrato l'analisi su tre obiettivi non tradizionali (sostenibilità, diritti dei lavoratori, *privacy*). Attraverso una selezione di parole, cinquantatré in totale, hanno scandagliato un ampio corpus di fonti ovvero: 1) decisioni della CGUE, 2) pareri degli avvocati, 3) decisioni della Commissione, 4) discorsi dei Commissari, al fine di valutare fino a che punto questi obiettivi abbiano trovato riconoscimento concreto. Questa metodologia permette di verificare in che misura i nuovi obiettivi sociali stiano effettivamente penetrando nel diritto della concorrenza, distinguendo tra dichiarazioni politiche e prassi decisionale. L'analisi empirica condotta dagli Autori, basata su oltre quattromila documenti, si presenta come un'indagine ambiziosa. La necessità di ricorrere a una ricerca per parole chiave rivela al tempo stesso la fragilità dell'inserimento di obiettivi come sostenibilità, diritti dei lavoratori e *privacy*, se tali valori avessero trovato un radicamento solido, non sarebbe stato necessario rintracciarli attraverso tracce linguistiche isolate. Su migliaia di dati analizzati, solo un numero limitato contiene riferimenti sostanziali a tali finalità. Si tratta, dunque, di un antitrust che proclama nuovi obiettivi, ma che, nella sua applicazione rimane ancorato a una visione economica. Questo campione documentale sottolinea, quindi, la resistenza del sistema europeo della concorrenza a includere in modo organico valori sociali e collettivi. L'Antitrust europeo continua a muoversi in una dimensione conservatrice, incapace di

---

<sup>15</sup> Conclusioni motivate Avv.Gen.Cosmas, in Causa *Diego Cali*, in Causa C-343/95, in sito Internet [www.curia.europa.eu](http://www.curia.europa.eu)

tradurre in prassi decisionale le istanze che costituiscono il cuore della legittimazione politica dell'Unione. Le Istituzioni europee, in particolare la Commissione, hanno riconosciuto che le politiche Antitrust non sono neutrali rispetto alle sfide ambientali, ma possono diventare funzionali al *Green Deal*. In parallelo, anche le autorità nazionali hanno avviato percorsi volti a integrare la sostenibilità nei loro modelli di *enforcement*, dando vita a linee guida che si spingono sempre più ad una visione europea comune. La sostenibilità si sta quindi trasformando in uno strumento in grado di dialogare con valori esterni. Tuttavia, essa viene accettata solo quando si dimostra efficiente secondo lo schema dell'articolo 101 TFUE. La sfida maggiore per la Dottrina quindi, è di evitare che il diritto Antitrust rimanga ancorato a vecchi parametri, rimarcando che “The debate took off in earnest with the entering into force of the Lisbon Treaty, which introduced horizontal provisions of general application to the TFEU. One of those is Article 11 TFEU, which requires environmental protection to be integrated into the definition and implementation of EU’s policies and activities, in particular with a view to promoting sustainable development.”<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> M. C. IACOVIDES – K. STYLIANOU, *op cit.*, p.599.

## Paragrafo 2 : Contributi dottrinali e giurisprudenziali.

Il dibattito sul rapporto tra concorrenza e sostenibilità ha trovato un punto di svolta con i Trattati di Lisbona, che hanno introdotto nel TFUE disposizioni di carattere generale come l'art 11, imponendo l'integrazione della tutela ambientale in tutte le politiche dell'Unione. La sostenibilità diviene un elemento imprescindibile, non più un semplice limite esterno. L'iniziale Dottrina di Kingston e Nowag si è concentrata nel verificare se e come la politica Antitrust potrebbe coesistere con finalità ambientali senza compromettere l'efficacia, facendo leva sull'art. 101 TFUE. Tuttavia, la crescente rilevanza della crisi climatica e l'ambizione del *Green Deal* hanno spostato l'asse poiché non si tratta più solo di evitare conflitti tra concorrenza e ambiente, ma la tutela dell'ambiente deve essere parte integrante del mercato. Iacovides e Vrettos sostengono che “make the same argument even more forcefully, considering it a constitutional requirement to see sustainability as a goal of competition law and framing it in terms of ‘mainstreaming’ theories of human rights protection. According to them, this entails that the Commission’s enforcement of competition rules must not only not interfere with sustainability and environmental protection, but must positively pursue them and integrate them in its goals, as a matter of EU constitutional law. For them, this means that ‘ the enforcement of the rules ought to promote conduct that furthers sustainability and at the same time prevent conduct that leads to environmental degradation and social injustice. Moreover, they explicitly reject the proposition that sustainability is not an independent goal of EU competition law and argue that an abuse of dominance can be found even if the unsustainable practice cannot be ‘translated’ into classic types of abuse.”<sup>17</sup> La riflessione proposta da Iacovides e Vrettos segna un punto di svolta nel dibattito sul rapporto tra diritto della concorrenza e sostenibilità, poiché riconduce quest'ultima a un vero e proprio obiettivo costituzionale dell'Ordinamento europeo. L'idea che l'*enforcement* antitrust debba promuovere attivamente la protezione ambientale rappresenta un allontanamento dalla tradizione della neutralità. La sostenibilità è in grado di orientare la stessa definizione delle pratiche abusive e di qualificare come illecite quelle condotte che, pur non rientrando nei tipi classici di abuso, generano degrado ambientale o ingiustizia sociale. La Dottrina preferisce leggere la sostenibilità in chiave compatibile con i meccanismi già previsti dall'art. 101 TFUE, in una prospettiva che, se da

---

<sup>17</sup> M.C. IACOVIDES – K. STYLIANOU, *op cit.*, p.600.

un lato appare più realistica e rispettosa dell'impianto normativo vigente, dall'altro rischia di relegare l'ambiente a mero criterio aggiuntivo, subordinato alla logica dell'efficienza economica e del benessere del consumatore. Il dibattito evidenzia la tensione tra l'adattamento delle regole esistenti alla sostenibilità e la trasformazione radicale. Per il futuro, sarà cruciale comprendere quale di queste due direttrici prevarrà e se l'ambiente permarrà un criterio accessorio oppure si affermerà come principio strutturale e vincolante per l'intera architettura Antitrust. Tra concorrenza e sostenibilità manca un orientamento univoco e vincolante, la dottrina spinge per un ampliamento degli obiettivi del diritto Antitrust, includendo non solo l'ambiente, ma anche aspetti di giustizia sociale ed etica economica, in linea con la logica trasversale dell'art. 11 TFUE e con le ambizioni del *Green Deal* europeo. Permane, al contrario, una visione secondo cui la sostenibilità può avere rilevanza solo se traducibile nei parametri tradizionali del benessere del consumatore. Questo pensiero è conservativo, poiché rischia di svuotare la portata trasformativa dell'integrazione ambientale e sociale nelle politiche antitrust, conferendole un ruolo meramente accessorio. Secondo Dalaskanova, l'art. 102 TFUE non tutela solo i concorrenti diretti, ma anche le controparti contrattuali più deboli, incluse quelle che operano nelle piattaforme digitali. Lianos e altri, invece, sostengono che il diritto Antitrust può diventare uno strumento di protezione del lavoro, andando a reprimere pratiche che minano i diritti fondamentali dei lavoratori. Tutto ciò si riflette nelle nuove Linee guida della Commissione, dove compare un'attenzione crescente alla dimensione sociale del mercato, e un avvicinamento tra diritto della concorrenza e diritto del lavoro. La sostenibilità viene intesa in senso sempre più esteso, includendo i diritti sociali e le condizioni di lavoro dignitose, in linea con gli SDGs e con l'approccio integrato del *Green Deal* europeo. Con l'ascesa dell'economia digitale e il conseguente aumento dell'*enforcement antitrust*, la *privacy* e la protezione dei dati sono emerse in primo piano. Inizialmente, il ruolo della *privacy* è stato respinto dalle Autorità e dalle Corti. Nella Causa '*Asnef-Equifax*' la Corte stabilì che "since any possible issues relating to the sensitivity of personal data are not, as such, a matter for competition law, they may be resolved on the basis of the relevant provisions governing data protection."<sup>18</sup> Ugualmente, nella fusione Facebook e Whatsapp la Commissione rigettò la tutela della *privacy* affermando che "any privacy-related concerns flowing from the increased concentration of data within the control of Facebook as a result of the Transaction

---

<sup>18</sup> Causa C-238/05, *Asnef-Equifax*, in sito Internet [www.curia.europa.eu](http://www.curia.europa.eu).

do not fall within the cope of the EU competition law rules.”<sup>19</sup> Alcuni Autori hanno assunto posizione negativa in riferimento alla *privacy*, come Manne e Sperry i quali sostengono che “for a product characteristic to be relevant to be a competitive analysis, the characteristic itself must be relevant – and it must be logically affected by monopoly in ways that may harm consumers.”<sup>20</sup> In un incisivo intervento il Commissario FTC Ohlhausen e, in seguito, l’Avvocato consigliere Okuliar hanno sostenuto che la *privacy* possa essere introdotta nel diritto antitrust “where the potential harm is grounded in the actual or potential diminution of economic efficiency.”<sup>21</sup> In linea simile, anche Colangelo e Maggiolino affermano che “privacy issues may find their way into the antitrust discourse only by verifying that, in some specific markets, consumer welfare strongly depends on goods.”<sup>22</sup> L’analisi del trattamento riservato alla *privacy* all’interno del diritto della concorrenza offre spunti significativi per comprendere le difficoltà che si incontrano nel processo di integrazione alla sostenibilità. Difatti, *privacy* e sostenibilità sono state accolte solo in via subordinata, quando traducibili nei parametri economici tradizionali del diritto della concorrenza, come efficienza, qualità, innovazione o benessere del consumatore. Né la Corte di giustizia dell’UE, né la Commissione, né la FTC hanno accettato la *privacy* come fine indipendente della disciplina. Allo stesso modo, molte Autorità continuano a rifiutare l’idea che essa possa costituire un obiettivo intrinseco nel diritto della concorrenza. Se la *privacy* è stata inglobata sotto l’efficienza economica, lo stesso rischio corre la sostenibilità, ovvero di rimanere marginale. Tutto ciò dimostra che l’Antitrust europeo si trova di fronte ad un bivio: continuare a subordinare i valori fondamentali a parametri economici tradizionali, oppure compiere un salto qualitativo, accogliendoli come obiettivi sostanziali e non più marginali. Il Caso ‘Facebook’ e la successiva pronuncia della Corte di giustizia rappresentano un precedente fondamentale per la possibile evoluzione del diritto della concorrenza verso una dimensione più ampia. Oggi, la protezione dei dati emerge come un parametro diretto della competizione, al pari di qualità e innovazione. Così come la *privacy* ha avuto questa evoluzione, allo stesso modo anche la sostenibilità potrebbe evolvere in un criterio strutturale

---

<sup>19</sup> Decisione della Commissione, del 3 ottobre 2014, nella Causa M.7217 *Facebook/WhatsApp*, para 164.

<sup>20</sup> G. MANNE-B. SPERRY, *The Law and Economics of Data and Privacy*, in *Antitrust Analysis* 2014, p.604.

<sup>21</sup> M OHLHAUSEN- A.OKHULIAR, *Competition, Consumer Protection and the Right*, in *Privacy* 80/2015, p.604.

<sup>22</sup> G. COLANGELO- M.MAGGIOLINO, *Data Protection in Attention Markets: Protecting Privacy through Competition?* In *Journal of European Competition Law & Practice*, 2015, p.604.

di *enforcement*. Tuttavia, il Caso *'Facebook'* mostra anche dei rischi, poiché senza un chiaro riconoscimento normativo e giurisprudenziale, tali aperture restano sporadiche e dipendenti dalle singole decisioni delle Autorità. La parziale inclusione della sostenibilità come obiettivo antitrust dimostra che l'Ordinamento dell'UE si sta progressivamente aprendo ad una concezione più ampia della concorrenza. Sebbene la *privacy* e i diritti dei lavoratori rimangano ai margini, il percorso intrapreso lascia intendere che anch'essi potrebbero acquisire rilievo diretto, soprattutto alla luce di nuove normative settoriali come il DMA e il DSA. Criticamente, questa evoluzione solleva due questioni: la necessità di evitare che l'Antitrust diventi uno strumento 'generale', oppure di lasciare tali valori subordinati e frammentati. Bisognerebbe integrare questi obiettivi come parametri giuridici vincolanti, capaci di orientare le decisioni della Commissione e delle Corti. Simon Holmes nel suo saggio accademico *'Cartels harming sustainability (and those that don't) in Europe'*, ribadisce che in tema di cambiamento climatico e di sostenibilità, le imprese non devono temere il diritto della concorrenza. Di converso, le tematiche ambientali non esonerano automaticamente le imprese da responsabilità legali qualora ci siano violazioni del diritto della concorrenza sulle menti prettamente commerciali o su parametri ambientali. Insomma, un accordo anche se è rispettoso delle norme ambientali non può ignorare le regole della concorrenza. A tal proposito, Simon Holmes focalizza la sua attenzione su quelle imprese che hanno necessità di cooperare per rendere sostenibile la loro attività a fronte dell'urgenza climatica a cui assistiamo. In particolare, affronta le situazioni in cui le imprese hanno colluso limitando la concorrenza su parametri ambientali della competizione. In altre fattispecie, si occupa di casi in cui il diritto della concorrenza è stato violato anche se gli obiettivi ambientali sono stati rispettati. Queste situazioni assumono diverse forme tra cui "Where legitimate cooperation has spilled over into illegal collaboration (either deliberately or accidentally). This may be because the cooperation started in one area (e.g. reduced raw material use or sustainable sourcing) but spilled over into other areas such as downstream pricing; where insufficient controls are put in place to avoid dampening competition between companies. An obvious example is where too much information is exchanged between the cooperating parties; where, despite good sustainability motives, the cooperation was not justified, or was not proportionate to the stated objectives. This gives rise to interesting questions as to whether or not the parties should, or should not, be fined in these

circumstances.”<sup>23</sup> In casi rilevanti, le Autorità garanti della concorrenza sono intervenute in quanto la collusione relativa a parametri di sostenibilità ha danneggiato la concorrenza. Nel luglio 2016 la Commissione europea ha multato cinque grandi produttori di camion per aver concordato un cartello di fissazione dei prezzi. L'accusa consisteva nell'aver colluso sul calendario dell'introduzione di nuove tecnologie di emissione per rispettare gli standard ambientali e aver trasferito i costi delle tecnologie ai clienti. L'Autorità francese della concorrenza (FCA) nell'ottobre del 2017 ha multato tre imprese di rivestimenti per pavimenti per aver gestito un cartello durato 23 anni. I produttori avevano concordato prezzi minimi, aumenti di prezzo, politiche di vendita e altre informazioni sensibili, scambiandosi informazioni molto dettagliate sui loro profitti e sulle loro previsioni commerciali. Inoltre, le parti avevano sottoscritto un accordo di non concorrenza in base al quale si impegnavano a non pubblicizzare le prestazioni ambientali dei loro prodotti. L'intervento sanzionatorio riguardava pertanto la stipula di accordi per non competere non solo su questioni ambientali, ma anche su altri criteri. Un'altra vicenda di violazione delle regole concorrenziali, riguarda il Caso 'Adblue', per cui la Commissione europea nel luglio 2021 ha multato cinque produttori di automobili, in quanto tali imprese avevano stipulato accordi per evitare di competere sull'uso di tecnologie, che avrebbero ridotto le emissioni nocive da parte di autovetture diesel. Quindi, pur possedendo la tecnologia adeguata per ridurre le emissioni dannose oltre quanto legalmente richiesto dagli standard dell'UE, hanno evitato di competere nella creazione di sistemi più sofisticati di pulizia. La Commissaria Vestager ha concluso la sua relazione affermando che “this decision shows that we will not hesitate to take action against all forms of cartel conduct putting in jeopardy this goal.”<sup>24</sup> In forza di quanto esposto, è possibile inferire una valutazione realistica che evidenzia, innanzitutto, la totale influenza del fattore ambientale e della relativa sostenibilità nella procedura di contemperamento tra le finalità proprie dell'impresa e la cura della compatibilità ambientale. Sulla scorta dell'analisi delle singole fattispecie è possibile dedurre l'enfasi della Commissione sulle componenti dei prezzi, della concorrenza effettiva anziché l'elemento della compatibilità, in alcuni casi neanche considerato. A conferma di quanto menzionato, emerge l'atteggiamento della Commissione in ordine ad una verifica dei parametri ambientali o più restrittiva o addirittura neanche elevata a rango di norma da rispettare. Il

---

<sup>23</sup> S. HOLMES, *Competition Policy and Climate Change*, 2020, in sito Internet <https://one.oecd.org>, p.337.

<sup>24</sup> Comunicato Stampa della Commissione EU dell'8 luglio 2021, in sito Internet <http://ec.europa.eu>.

mutato atteggiamento della Commissione, conclamato da un recente voto del Parlamento europeo con cui è stato ridisegnato, seppur nelle linee generali, il pacchetto di norme sul *Green Deal*, non implica il rinnegamento dell'opzione ecologica. La ex Commissaria Vestager sin dal Caso 'FCA' ribadisce l'inerenza del parametro ambientale allo scopo di accertare il rispetto dei contenuti ex art. 101 TFUE. Pertanto, in futuro è da attendersi, in merito alle pratiche di tutela concorrenziale, un atteggiamento certamente più elastico, ma non negatorio, della tutela della sostenibilità. Nel caso citato, infatti, l'adozione di filtri inquinanti in violazione di una norma espressa è stata considerata come condotta lesiva, passibile della severa punizione economica inflitta. Non è casuale che, il temuto quanto evocato *Greenwashing* di recente sia stato o male interpretato o utilizzato strumentalmente per aumentare la competitività di impresa in danno delle regole sulla sostenibilità. Si pone, non solo in dottrina, il problema di armonizzare il *Greenwashing* con l'art. 101 TFUE e con l'eventualità delle sanzioni economiche. In assenza di una disposizione di principio della Commissione, le Autorità nazionali sulla concorrenza agiscono in ordine sparso e si riscontrano decisioni informate a criteri contrastanti. Il Garante della Repubblica Ceca ha optato per un atteggiamento restrittivo e punitivo applicato a tutte le vicende del genere evocate. Al contrario, l'ACM Olandese e l'ACMA britannica hanno confermato lo storico orientamento di *favor* verso l'iniziativa privata, pur fissando principi di salvaguardia tuttavia enunciati con forma elastica fin qui mai sfociata in multe o punizioni economiche. Il raffronto e l'interazione tra gli accordi di sostenibilità e le disposizioni del TFUE sulla concorrenza hanno trovato nel Caso 'AdBlue' una forma di equilibrio che, presumibilmente, potrebbe divenire definitiva e stabilizzare le future condotte dell'Antitrust europeo. In particolare, nella vicenda citata le cinque imprese automobilistiche indagate e duramente sanzionate per aver violato le fonti sulla concorrenza in riferimento ai filtri non inquinanti da installare sui veicoli diesel, hanno potuto dimostrare, all'esito della verifica riportata nella Lettera di Contestazione, di essere state responsabili di una forma di cartello, tuttavia senza disattendere interamente la legislazione specifica. In base al combinato disposto ex art. 10 del Regolamento 1/2003 e dell'art. 101 TFUE, la Commissione ha in realtà introdotto il principio dell'*open door* rimarcando altresì la natura prettamente economica del novero normativo esistente. Da parte del Garante degli interessi collettivi europei deriva, in riferimento a tale materia, un atteggiamento riassumibile in tre distinte posizioni : (1) le Autorità nazionali sono vincolate all'osservanza stringente dei divieti verso Cartelli lesivi

della sostenibilità; (2) le iniziative nazionali a favore della sostenibilità non dovranno mai distaccarsi dalla garanzia di legalità delle singole condotte; (3) le norme sulla competizione e le disposizioni sulla sostenibilità dovranno essere pienamente interagenti al solo scopo di preservare la concorrenza sana e di stimolare azioni che limitino il cambiamento climatico. Anche nel TUE, senza denegare la natura di *'Trattato base'*, non a caso, in una temperie politica non propensa ai valori ambientali, venne inserito ex art. 3. Venne rimarcato il carattere di valore essenziale della sostenibilità. Ulteriori proiezioni di tale regola basica sono riscontrabili negli artt. 7, 9, 11 TFUE, sino ad essere qualificate con nettezza nell'art. 37 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Dalla evocazione di un simile complesso normativo, soprattutto la Corte di giustizia ha modellato una giurisprudenza di merito ispirata a: (1) garanzie per il cittadino di una quota minima di sopravvivenza alimentare; (2) obbligo per gli Stati di rendere nitidi e respirabili gli ambienti di vita; (3) incentivare e diffondere imprese che utilizzino o non dissipino risorse naturali. Al fine di creare un'armonia tra il fine lucrativo, elemento fondante di qualunque attività d'impresa, e la preservazione dell'ambiente in cui l'attività economica si svolge, la Corte, consapevole delle inconciliabili sensibilità di cui sono portatori i 27 Governi degli Stati membri, senza sollecitare ulteriori apporti legislativi, è pervenuta ad adottare una metodica interpretativa in grado di associare la componente del reddito aziendale con il fine dello sviluppo sostenibile. Sulla base di quanto descritto, è ormai accertata la sostanziale compatibilità del fine della sostenibilità con un regime di concorrenza privo di restrizioni. La Commissione, a tal proposito, emanò nel 2001 le *Horizontal Guide Lines*, successivamente modificate e aggiornate nel 2010, allo scopo di dotarsi di uno strumento amministrativo agile e dettagliato, utile anche agli operatori per comprendere le decisioni dell'Istituzione europea. Esse si fondano sul doppio principio sia del ruolo responsabile delle imprese, sia sulla mancanza di riflessi negativi sulla produttività e sull'ambiente. Inoltre, la Commissione ha anche fornito un ulteriore contributo valutando, al di fuori delle disposizioni di cui all'art. 101 TFUE, situazioni particolari in cui la norma del TFUE non era passibile di applicazioni, come accaduto nell'accordo tra *'JAMA e KAMA'*, incentrato sulla riduzione delle emissioni inquinanti per i veicoli commerciali. Ancor più rilevante risultò l'apporto della Corte di giustizia nel Caso *'Albany'* <sup>25</sup>. La decisione, ritenuta dalla Dottrina caratterizzata più da

---

<sup>25</sup> Sentenza della Corte di giustizia, in *Albany International*, in Causa C-67/96, in sito internet [www.curia.europa.eu](http://www.curia.europa.eu)

interessi politici e non da finalità di merito, fu fondata sul presupposto che in una materia ancora nuova e, al momento in cui la sentenza venne comunicata, priva di riferimenti normativi più corposi, il ruolo della Giurisdizione dovesse consistere in una mera verifica fattuale anziché in una asserzione di natura quasi legislativa. La Corte, infatti, impiegò una interpretazione della norma molto più concreta, adattata alla fattispecie, in luogo del consueto criterio analitico e deduttivo. Negli anni successivi, l'approccio giurisdizionale non è stato modificato, incoerenza con la scelta di autorizzare accordi o intese tra imprese che non fossero totalmente valutabili sotto l'applicazione ex art. 101 TFUE. Ne è scaturito, pertanto, un assetto basato sull'*Opportunity* al solo scopo di restringere le rigide previsioni del Trattato e stimolare, in attesa di un auspicato apporto legislativo, una comprensione che consentisse di combinare la tutela del mercato con il perseguimento della sostenibilità. Ne è, pertanto, conseguito un criterio di salvaguardia per le imprese commerciali che, qualora dimostrino di aver agito non solo per lo scopo della compatibilità, ma anche realizzando intese o accordi o assumessero iniziative economiche e finanziarie, conseguirebbero l'assenso a condizione che fossero comunque coerenti con le finalità di tutela del mercato riportate negli art. 101 e 102 TFUE. Tuttavia, la soluzione individuata dalla Corte presenta preoccupanti manchevolezze. Nello specifico, in carenza di un assetto legislativo almeno regolatorio, la più grossa mancanza è già individuabile nella totale dimenticanza del '*Consumer Welfare*', ampiamente sollecitato anche da altre Istituzioni internazionali come l'OCSE (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo in Europa). Non è casuale che tale rilievo sia stato fondato sulla dimenticata protezione dell'utenza e dei consumatori a beneficio esclusivo dell'aspetto economico e finanziario. Inoltre, la scelta compiuta dalla giurisdizione europea non è totalmente efficace in relazione anche agli effetti della competitività, in quanto è preordinata a tutelare lo *status quo* in luogo di una definizione stabile della procedura. Soprattutto il rilievo critico della privazione di tutele per i consumatori fu, comunque, raccolto dalla Commissione che, nella versione aggiornata del 2010 delle *Guide Lines*, formulò una nozione di consumatore onnicomprensiva di persone, anche potenziali, che sarebbero state interessate dagli accordi tra imprese approvati. Un'ulteriore tutela per i consumatori venne compiuta dalla Corte nelle sentenze successive, allorché accentrò il proprio vaglio sia sulla definizione di un prezzo che fosse '*fairshare of the resulting benefit*', sia all'esito di una condotta imprenditoriale in grado di garantire efficienza qualitativa e un significativo miglioramento del prodotto, alienato a costi

accettabili. L'impossibilità di modificare o di adeguare l'articolo 101 TFUE alle mutate condizioni del mercato, in virtù del valore riconosciuto al disposto elevato dalla Giurisprudenza della Corte al rango di norma di valore primario, non ha del pari impedito una soluzione ermeneutica coerente con le nuove finalità perseguite dall'Unione europea. La Corte ha, ormai, impostato una valutazione in materia e cerca di equilibrare le istanze dell'iniziativa imprenditoriale con la protezione dei soggetti più deboli, ovvero i consumatori finali. L'esclusione attuativa ex art 101 TFUE non implica l'accantonamento del valore della competizione. Al contrario la formula introdotta riesce, in attesa di un intervento più organico e coerente da parte del legislatore europeo, a garantire gli interessi dei consumatori, esponenzialmente aumentati con gli ampliamenti del 2004, 2007 e 2013 degli Stati aderenti all'Unione. Allo scopo di evitare interpretazioni distorte e nella consapevolezza di agire entro i limiti rigorosi del parametro della proporzionalità istituzionale, la Corte di giustizia ha consolidato una metodica di *standardisation approach*, radicata su quattro parametri : (1) la prevalenza degli accordi esaminati rispetta i parametri standard sanciti dalla Giurisprudenza; (2) le *Guide Lines* del 2010 autorizzano in un apposito capitolo, gli accordi standardizzati, rinviando ai contenuti ex art.101 TFUE eventuali manchevolezze; (3) la ex Commissaria Vestager, durante la Conferenza di Bruxelles, evidenziò la totale contemporaneità della sostenibilità e della competitività. Se la norma di cui all'art. 101 TFUE è stata adattata al nuovo contesto economico e sociale, maggiori difficoltà sembrava, inizialmente, prospettare analoga procedura inerente il successivo art. 102 TFUE. La qualificazione dell'abuso di posizione dominante, perentoriamente negata dalla norma *de qua* lasciava supporre conclusioni rigide, o palesemente contrastanti con lo scopo della sostenibilità o sin troppo preclusive per i diritti dell'utenza. Senza denegare i precedenti in proposito, la Corte ha impiegato la fonte del Trattato come una '*spada*', affondandone l'ipotetica lama su testi di accordi giudicati incompatibili, così come uno strumento di azione mirata per rendere compatibili altre tipologie di intese. Se l'art. 102 TFUE venisse letto e applicato in funzione dello scopo della sostenibilità potrebbe evolvere da '*spada*' in '*scudo*' contro ipotetici abusi di posizione dominanti qualora tali eccessi producessero effetti negativi sul clima o sull'ambiente conferendo alla Corte una '*objective justification*' per modificare l'assetto della propria Giurisdizione in merito. In particolare, la Corte ha impiegato il combinato disposto tra l'art. 102 TFUE con l'articolo 3 del TUE e l'articolo 11 del TFUE. In tal modo, si è dotata di un corredo legislativo coerente e razionale, idoneo ad

essere applicato ai casi di specie. La versione del 2010 delle Guide Lines, nella Section IV appresta un elenco eterogeneo di Remedies, non sempre devoluto in giudizio dalle parti, né inizialmente chiari e comprensibili. L'intervento interpretativo della Corte ha consentito di chiarirne portata e valenza, fornendo ai ricorrenti privati un'ulteriore leva a propria tutela. La sub-section IV elenca tre tipologie di Remedies, rispettivamente: (1) '*benefit consumers*', ritenuti valore assoluto, meritevole di protezione; (2) '*merger specific*', ovvero la logica conseguenza di una fusione tra imprese, mai pregiudizievole degli interessi dei consumatori; (3) '*verifiable merger*', con cui si dotano i destinatari dell'accordo delle soluzioni, amministrative e giurisdizionali, per impedire ricadute negative in danno dei soli utenti. Tale presupposto consente, alla Commissione e alla Corte, nei rispettivi ambiti di competenza, di pervenire al bilanciamento degli interessi coinvolti pur nella considerazione e la tutela del consumatore acquisisce una preminenza in comparazione con le altre finalità. La stessa Commissione, basandosi su un parametro impiegato dalla Corte, ha elaborato e attuato un modello accertativo ove i Remedies sono declinati sia nell'accezione della tutela ambientale sia in relazione alla salvaguardia sanitaria dei lavoratori addetti al ciclo produttivo. Benché le norme richiamate in precedenza siano espressive di una competenza esclusiva dell'Unione, gli Stati membri non sono totalmente privi di cognizioni specifiche né esentati da un'azione in materia, purché non rilevi in contrasto con l'agire europeo. Esemplare, a tal proposito, la procedura della German Federal Cartel Office che, nell'agosto del 2019 deliberò contro la fusione tra MIBA/ ZOLLERN precedentemente approvata dal Ministero dell'Economia. Il Garante nazionale pervenne a ritenere contrario con le norme europee e, nello specifico, con i valori dei consumatori una intesa che poteva compromettere le ingenti operazioni di risanamento ambientale nell'ex Germania Est.

### **Paragrafo 3 : Mercato e sostenibilità, un rapporto complicato e doveroso.**

La scelta della Commissione europea di intervenire senza apportare un adeguamento al parametro economico, fondativo dell'intera branca della concorrenza Antitrust, ha comportato il consolidamento della nozione di consumatore, intesa nell'accezione di acquirente diretto o indiretto di un prodotto, ma ha lasciato inalterati i criteri economici a base di una intesa o di una azione delle imprese. Soprattutto le Linee direttrici nel 2023 non hanno recepito le richieste e attese variazioni, promananti tanto dagli operatori economici quanto dalle associazioni dei consumatori, con il risultato che esse hanno introdotto delle modalità di valutazione particolarmente stringenti. Ne è scaturita una limitata incorporazione della sostenibilità ambientale nel diritto Antitrust, a condizione che sia compatibile con gli strumenti di valutazione, ma, per assurdo con l'esclusione di standard qualitativi più ampi per valutare i benefici determinati dalla intesa tra imprese. Sulla validità del criterio di emanare provvedimenti amministrativi, quali le Linee, la Dottrina ha inferito che esse "costituiscono un progresso importante verso una maggiore coerenza tra diritto della concorrenza e politiche ambientali, ma non mitigano gli ostacoli strutturali e tecnici che impediscono di valorizzare pienamente gli accordi di sostenibilità. Sarebbe dunque auspicabile una maggiore precisazione del ruolo delle Autorità Antitrust nella realizzazione degli obiettivi pubblici europei senza snaturare l'obiettivo del mantenimento di una concorrenza effettiva e senza allentare eccessivamente l'applicazione delle regole di concorrenza, proponendo aggiustamenti più incisivi."<sup>26</sup> Sulla base di quanto menzionato deve dedursi che l'indirizzo recente della Commissione europea sia informato a dotarsi da un lato di metodologie di calcolo, dei benefici ambientali, molto precise e chiare affinché le imprese siano in grado di compiere una valutazione autonoma. Dall'altro, tale criterio è applicabile anche alle Autorità, con l'effetto che il concetto di benessere del consumatore e l'intero comparto della Concorrenza dovrà implicare l'adozione di strumenti flessibili e incentivanti, allo scopo di gestire le sfide e le opportunità di una economia sostenibile. Al contrario, i Trattati, segnatamente i Principi fondamentali ex artt. 101 e 102 TFUE, hanno cristallizzato un valore che non è fine a sé stesso, ma diviene funzionale a realizzare gli obiettivi generali dell'Unione, tra i quali va annoverato, con risalto rispetto al passato, anche l'ambiente. Tutte le Istituzioni europee, non solo la Commissione, sono vincolate a tradurre

---

<sup>26</sup> B.LUPACCHINI, *Sostenibilità Vs. Concorrenza? L'antitrust europeo di fronte agli imperativi ambientali*, 2004, in sito Internet [www.aisdue.it](http://www.aisdue.it)

il valore pubblico della sostenibilità in modelli che siano adeguati al diritto della Concorrenza, che ne estendano l'efficacia nella impegnativa competizione imposta dalla transizione ecologica, ma che non rinneghino né il compito né gli scopi voluti dai Fondatori delle Comunità. Nella contingenza presente, purtroppo esasperata dalla risorgenza di calcoli egoistici e di condotte nazionalistiche di tutti gli Stati, la gestione dell'emergenza climatica e l'imperativo della transizione *green* rendono anacronistico e deleterio conservare apparati produttivi inquinanti e onerosi. L'Unione europea è l'unica organizzazione internazionale, il solo aggregato di più entità statuali ad essersi dotato, nei decenni passati, di un patrimonio normativo completo e adeguato alle sfide. Nello specifico, gli articoli 7, 11 e 191 TFUE, che già dalla loro primigenia versione del testo firmato in Maastricht il 7 febbraio 1992 includevano le politiche ambientali tra i settori di pertinenza unionali, apprestano una protezione e impongono l'obbligo di orientare le nuove attività produttive su una direttrice di obbligata condivisione tra il mercato e la compatibilità ecologica. Un simile assunto è stato riaffermato anche ex art. 37 della Carta dei diritti fondamentali, con l'effetto di elevare a paradigma giuridico il valore ambientale. Il *green deal*, corroborato dalla successiva Legge europea sul clima<sup>27</sup> attribuisce alle Istituzioni competenti nuovi strumenti poiché, per la prima volta, vengono sanciti obblighi tassativi, quali il conseguimento della neutralità climatica entro il 2050, unitamente alla emanazione di provvedimenti per agevolare la fase transitoria dell'economia europea verso gestioni sostenibili e circolari. Ne scaturisce la necessità di rivedere coerentemente con le dotazioni già assegnate, l'intera gamma delle soluzioni legislative esistenti. Pertanto, il diritto della Concorrenza europeo non può che integrarsi con i valori della sostenibilità ambientale allo scopo di armonizzare l'applicazione. Tale armonizzazione, tuttavia, disvela oggettive difficoltà, teoriche e pratiche, in quanto bilanciare la concorrenza effettiva di un mercato con la relativa efficienza e il benessere dei consumatori implica un operato di ferma esecuzione delle finalità da perseguire e di rivisitazione dei modi di intervento dei soggetti legittimati. Segnatamente, Commissione e Corte di giustizia, pur nella loro autonoma indipendenza, saranno chiamate a convenire un sistema di compartecipazione efficace e tempestivo.

---

<sup>27</sup> Regolamento UE 2021 / 1119 , che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e modifica i Regolamenti CE n. 401 / 2009 e UE 2018 / 1999.

## CAPITOLO III : COMPATIBILITÀ TRA CONCORRENZA E SOSTENIBILITÀ.

### Paragrafo 1 : Conciliabilità tra Concorrenza e Sostenibilità.

Il diritto della Concorrenza dell'Unione europea si fonda su un nucleo normativo essenziale, costituito dagli articoli 101 e 102 TFUE, affiancato dalle regole sul controllo della concentrazione e sugli aiuti di Stato. “The primary aim of EU competition law is to preserve and promote economic efficiency and thereby foster consumer welfare by fighting conduct that is harmful to competition, whether static or dynamic. Moreover, competition is seen as necessary to fully implement the EU Internal Market of the Treaty on European Union.”<sup>28</sup> L'articolo 101 vieta gli accordi restrittivi, distinguendo tra restrizioni ‘per oggetto’ e restrizioni per ‘effetto’, che richiedono un'analisi concreta delle conseguenze sul mercato. È prevista, tuttavia, una possibile esenzione se l'accordo produce efficienze compensative e benefici per i consumatori. L'articolo 102, invece, si concentra sull'abuso di posizione dominante, reprimendo condotte che ostacolano i rivali altrettanto efficienti. Negli ultimi anni, il diritto della concorrenza non è rimasto impermeabile a istanze esterne, in particolare alla crescente rilevanza delle politiche di sostenibilità. Esiste una tensione tra la funzione ‘classica’ del diritto Antitrust e le nuove sfide poste dalla sostenibilità. Se da un lato la struttura normativa degli artt. 101 e 102 TFUE sembra ancora legata a parametri economici, dall'altro emerge una progressiva apertura a valori extra concorrenziali. La legittimazione stessa delle regole della concorrenza non può più fondarsi esclusivamente sul criterio dell'efficienza allocativa, ma deve confrontarsi con obiettivi di lungo periodo, quali la tutela ambientale e la responsabilità sociale delle imprese. Ma, fino a che punto le Autorità e la giurisprudenza potranno spingersi nell'integrare criteri di sostenibilità senza snaturare la logica economica del diritto della concorrenza? Proprio qui si misura l'evoluzione attuale della disciplina, chiamata a conciliare la sua tradizione ‘*consumer welfare oriented*’ con le nuove istanze di ‘*sustainability welfare*’. Esiste una tensione strutturale tra preservare la ‘purezza’ del diritto Antitrust come strumento tecnico di efficienza economica e, allo stesso tempo, di aprirlo ad obiettivi di sostenibilità. Storicamente, prevale la prima impostazione, che ha il merito di evitare derive ideologiche, ma rischia di trascurare valori collettivi fondamentali. L'esempio citato del National Industrial Recovery Act<sup>29</sup> e quello della

---

<sup>28</sup> M. UFFER, *Competition Law. Sustainability Through Competition and Participation*, 2023, p. 252.

<sup>29</sup> M. UFFER, *op. cit.*, p. 255.

dipendenza energetica europea da Gazprom mostrano che finalità ‘nobili’ inserite nell’Antitrust possono avere effetti perversi, ovvero, prezzi più alti, minore innovazione, dipendenze geopolitiche. Ciò suggerisce che integrare la sostenibilità nel diritto della concorrenza richiede un equilibrio, non una ‘politicizzazione cieca’, ma un’armonizzazione capace di coniugare tutela del mercato e valori meta-economici. Questo dibattito è centrale, poiché negli USA prevale ancora l’ ‘*efficiency-based*’, mentre in UE emergono aperture verso la sostenibilità come interesse protetto anche dall’antitrust. Un tema di grande rilievo nel dibattito contemporaneo riguarda la possibilità di integrare la sostenibilità ambientale nel diritto antitrust attraverso una limitazione intrinseca dell’art. 101(1) TFUE. Secondo la Dottrina, tale disposizione dovrebbe considerarsi inapplicabile agli accordi che producono benefici ambientali significativi, in quanto il perseguimento di un ‘alto livello di protezione e miglioramento della qualità dell’ambiente’ rappresenta un obiettivo parimenti tutelato dal diritto primario dell’Unione. Questo orientamento, che trae fondamento dai Casi giurisprudenziali ‘*Albany e Wouters*’<sup>30</sup> muove dall’idea che talune restrizioni della concorrenza possano risultare indispensabili per la realizzazione di interessi generali, come gli obiettivi sociali o la promozione dello Stato di diritto. Il diritto Antitrust, in questa prospettiva, non avrebbe carattere assoluto, ma andrebbe bilanciato con altri valori fondamentali del Trattato. Tuttavia, l’applicazione di questa impostazione suscita non poche criticità. La Corte di giustizia ha sempre chiarito che simili deroghe devono mantenere carattere eccezionale, evitando che restrizioni sproporzionate finiscano per compromettere l’efficienza del mercato. Ne consegue che, la deroga ‘ambientale’ ex art.101(1) TFUE che consente di esentare accordi giustificati da efficienze compensative a favore dei consumatori, risulterebbe superflua. Viceversa, se si spingesse oltre, minerebbe la legittimità del sistema, aprendo la strada a possibili abusi giustificati in nome della sostenibilità ma potenzialmente dannosi per l’economia e per l’ambiente. La Dottrina ‘*Wouters*’<sup>31</sup>, evidenzia che non basta individuare obiettivi nobili per giustificare restrizioni alla concorrenza, occorre piuttosto un

---

<sup>30</sup> Sentenza della Corte di giustizia, in *Albany International*, in Causa C-67/96, in sito Internet [www.curia.europa.eu](http://www.curia.europa.eu)

Sentenza della Corte di giustizia, in *JCJ Vouters e altri*, in Causa C-309/99, in sito Internet [www.curia.europa.eu](http://www.curia.europa.eu).

<sup>31</sup> Sentenza della Corte di giustizia, in *JCJ Vouters e altri*, in Causa C-309/99, in sito Internet [www.curia.europa.eu](http://www.curia.europa.eu).

bilanciamento trasparente di interessi. L'integrazione della sostenibilità nel diritto Antitrust dovrebbe avvenire non attraverso deroghe automatiche, ma mediante strumenti di bilanciamento trasparenti e proporzionati, capaci di armonizzare la tutela del mercato e anche valori meta-economici. La vera sfida non è tanto creare nuove deroghe intrinseche al diritto Antitrust, quanto utilizzare in modo intelligente gli strumenti già esistenti. La giurisprudenza '*Albany e Wouters*' mostra che la Corte di giustizia è disponibile a riconoscere obiettivi diversi dell'efficienza economica, ma solo se bilanciati in modo trasparente. La tentazione di rendere automaticamente 'leciti' gli Accordi verdi rischia di compromettere la certezza del diritto e di aprire varchi per pratiche anticoncorrenziali mascherate da sostenibilità. Al contrario, l'uso delle esenzioni per categorie e delle deroghe settoriali consente di mantenere una logica di proporzionalità, ovvero favorire la transizione ecologica senza rinunciare al controllo sul mercato. La sostenibilità deve entrare come interesse rilevante attraverso strumenti già previsti dal TFUE, applicati con rigore e trasparenza, piuttosto che tramite scorciatoie interpretative che minerebbero la coerenza del sistema concorrenziale. Già oggi, esiste ampio margine per accordi di sostenibilità compatibili con il diritto della concorrenza. Nonostante ciò, il ruolo delle Autorità è cruciale, poiché esse possono esercitare una discrezionalità significativa, scegliendo di non perseguire intese che, pur se restrittive, arrecano benefici ambientali o sociali superiori agli effetti concorrenziali. Gli esempi dei Paesi Bassi per il settore della pesca e della Germania per il settore delle banane mostrano un'applicazione pragmatica, in quanto le Autorità non hanno punito gli accordi perché non implicavano restrizioni 'dure' come fissazione dei prezzi. L'approccio partecipativo diventa una forma di *enforcement* più flessibile e collaborativa. La discrezionalità amministrativa costituisce una 'valvola di adattamento' tra rigidità normativa e obiettivi di sostenibilità. Il rischio, tuttavia, è quello di un'applicazione disomogenea tra Stati membri, con conseguente incertezza per le imprese. La forma più sicura e meno controversa di integrazione della sostenibilità nel diritto Antitrust consiste nella repressione dei cartelli che danneggiano sia il mercato sia l'ambiente. L'esempio del 'cartello delle emissioni' dimostra come un'intesa volta a limitare lo sviluppo tecnologico non solo compromette l'innovazione e gli interessi dei consumatori, ma ostacola anche gli obiettivi ambientali dell'Unione. Mentre gli accordi privati che sono pro sostenibilità rischiano di essere inefficaci o sproporzionati, il contrasto ai cartelli anti sostenibilità rappresenta uno strumento essenziale e diretto per promuovere sia la concorrenza che la

transizione ecologica. Il diritto della concorrenza non è neutrale rispetto alla sostenibilità, ma può divenire uno strategico alleato quando reprime i cartelli che rallentano l'innovazione verde o impediscono il raggiungimento degli obiettivi del *Green Deal*. L'approccio della Commissione nel caso del cartello delle emissioni mostra come l'*enforcement* possa assumere una funzione 'proattiva', proteggendo non solo i consumatori ma anche l'interesse collettivo alla transizione ecologica. Emerge, tuttavia, un rischio, poiché la distinzione tra cooperazioni lecite per sviluppare standard comuni e intese illecite che limitano l'innovazione è fragile. Il Caso '*Adblue*' ne è un esempio, poiché ciò che nasce come collaborazione tecnica può degenerare in collusione. I casi in cui i benefici ambientali vengono riconosciuti come efficienze rilevanti ai sensi dell'art. 101(3) TFUE sono rari, ma non inesistenti. Due esempi sono emblematici, come il '*Webtaxi*', con un accordo di fissazione dei prezzi tramite algoritmo, approvato per i benefici ambientali, meno corse a vuoto, meno inquinamento, e costi ridotti per i consumatori, nonché il '*CECED*'<sup>32</sup> del 1999, con un accordo tra produttori di lavatrici per eliminare modelli inefficienti, riconosciuto come vantaggioso per consumatori e ambiente, con minori emissioni e quindi più risparmio energetico. Questi casi mostrano come le Autorità possono considerare la sostenibilità un criterio rilevante, ma l'applicazione resta limitata e spesso subordinata al rispetto delle condizioni tradizionali dell'art. 101(3) TFUE.

---

<sup>32</sup>Decisione della Commissione europea numero 475 del 24 gennaio 1999.

## **Paragrafo 2 : Poteri e iniziative delle Autorità di garanzia.**

Gli abusi di posizione dominante non riguardano solo l'efficienza economica, ma anche la qualità democratica del mercato. Così come in politica i partiti dominanti possono manipolare regole e accesso al dibattito pubblico per mantenere il potere, allo stesso modo le imprese dominanti possono limitare l'accesso dei concorrenti, consolidando il loro potere senza competere sul merito. Questo meccanismo di auto-perpetuazione non solo danneggia la concorrenza, ma può avere effetti negativi anche sulla sostenibilità, giacché un'impresa dominante che non teme rivali potrebbe non avere incentivi a innovare in direzione ecologica. L'Antitrust, pertanto, deve agire non solo contro gli abusi già in essere, ma anche in chiave preventiva, impedendo che posizioni di dominio si rafforzino in modo tale da compromettere innovazione e ambiente. La lotta agli abusi di posizione dominante non tutela solo i concorrenti e i consumatori, ma anche la sostenibilità del mercato e dell'ambiente. La concorrenza dinamica, basata sull'innovazione, è cruciale per lo sviluppo di tecnologie più verdi. Se un'impresa dominante può bloccare rivali più innovativi, il progresso ambientale viene ostacolato. L'UE sembra, tuttavia, più attenta a questi profili rispetto al sistema statunitense, dove la repressione degli abusi ex art. 102 TFUE non ha un corrispettivo altrettanto forte. Dall'analisi della giurisprudenza recente della Corte di giustizia è possibile inferire un atteggiamento che tenta di evitare impedimenti ad eventuali fusioni tra imprese causa di una applicazione restrittiva ex artt. 101 e 102 TFUE. In particolare, la Corte e le Autorità nazionali sono poste dinanzi al dilemma se applicare con esattezza il parametro della AEC-Test (*As Efficient Competitor Test*) o se equilibrare i criteri di valutazione tra la oramai acquisita tutela ambientale con il progresso tecnologico. È apparso chiaro che l'AEC-Test rischia di rendere economicamente proibitive le procedure di fusione. Inoltre, anche un'interpretazione restrittiva ex art. 102 TFUE potrebbe implicare un aggravio dei costi per le imprese coinvolte, con il risultato di impedire la realizzazione della finalità sostenibile. Anche una rilettura, adeguata al caso di specie, ex art. 101 TFUE non consente di abbinare competitività e sostenibilità, in quanto un utilizzo generalizzato dell'AEC-Test potrebbe generare la conseguenza di consentire la presenza di operatori imprenditoriali non molto competitivi né tantomeno allineati alle nuove esigenze di compatibilità ambientale. La giurisprudenza della Corte si è, pertanto, orientata ad un criterio pratico e caratterizzato per il singolo caso, allo scopo di evitare che, oltre al conseguimento della sostenibilità, non sia arrecato pregiudizio agli interessi dei consumatori. Parte della Dottrina ha suggerito

l'attuazione del '*Principio della concordanza obiettiva*'. In forza di tale presupposto, alla Corte si richiede il bilanciamento dei confliggenti interessi economici e ambientali, onde attenersi alle finalità ex artt. 101 e 102 TFUE, questo bilanciamento con le finalità di ottenere la soluzione migliore consentita dalla singola fattispecie, anziché imporre preventivamente l'applicazione di criteri intoccabili. In tal modo, ne trarrebbe beneficio anche il consumatore finale, sul quale non sarebbero deferiti i costi della procedura, in quanto o ridotti o attribuiti alle imprese coinvolte in quantità sostenibili. Tuttavia, compete alla Corte e alla rete di Antitrust, europea e nazionale, garantire sempre e comunque l'osservanza e la puntuale realizzazione delle normative anti-competitività, affinché ogni potenziale competitore sia ben informato sulle conseguenze che ne deriverebbero dal ricorso a soluzioni contrarie alle normative in vigore. D'altro lato, una rimarchevole soluzione pratica è stata ottenuta dalla massima giurisdizione europea attraverso il combinato disposto ex art. 101 TFUE con il Regolamento delle fusioni, il numero 139/2004 del 20 gennaio del 2004. Tale strumento normativo consente di verificare ex ante tutte le possibili variabili, soprattutto negative, delle richieste di fusione sottoposte al vaglio delle Istituzioni europee. Scopo primario delle due fonti è la creazione di un corredo di regole in grado di impedire che una posizione dominante, ancor più un eventuale abuso, sia in grado di precludere la competizione, sana e disciplinata tra le imprese commerciali. In particolare, l'attenzione è stata rivolta alle fusioni di imprese di grosse dimensioni, da sola in grado di ostruire la libera attività commerciale in un determinato ambito economico. Pertanto, la Corte vigila, di concerto con la Commissione, affinché sia sventato qualunque tentativo di oligopolio anche improprio o surrettizio. Appare deducibile, come dato acquisito, il rilievo primario che Corte e Commissione riservano alla tutela del consumatore nel determinare le proprie decisioni in riferimento a potenziali cartelli. Anche l'ambiente, in modo specifico la sua preservazione, diviene fattore valutativo ai fini dell'adesione a nuove fusioni societarie, a condizione che l'intesa tra due operatori non sacrifichi né l'innovazione né il rinnovamento, sano e pulito, degli apparati produttivi. Dall'insieme di questi elementi è, ormai, palese il connubio tra la tutela della competitività con il raggiungimento della sostenibilità ambientale. Una diversa e più moderna declinazione degli scopi insiti ex artt. 101 e 102 TFUE consente di comprendere che mentre il primo è preordinato a scongiurare pratiche inaccettabili di cartelli di mercato, il secondo è impiegato come fattore di esclusione o di penalizzazione di condotte abusive di titolarità rilevanti di quote di mercato. Un atteggiamento del genere può essere anche esteso in

occasione delle verifiche su richieste di fusione tra imprese, quali chimiche in grado di incidere irreparabilmente sull'ambiente. In tal modo, la Corte ha rimodellato l'art. 102 TFUE quale strumento di tutela, indiretta, della sana competizione unita al conseguimento degli interessi dei consumatori e della competitività pulita. In tale fase di riadattamento dei testi vigenti, insuscettibili di essere modificati, con gli artt. 101 e 102 TFUE, giacché collocati tra le norme di rango primario quali Principi fondamentali di diritto dell'Unione europea, la Corte è stata vincolata a orientare differentemente il proprio magistero conferendo un significato più consono alla situazione oggettiva senza intaccare le tradizionali finalità delle norme vigenti. Soprattutto l'art. 101 TFUE viene utilizzato come strumento di verifica dell'efficienza dei parametri ambientali tra i requisiti e tutte le imprese vigilate sono vincolate a perseguire. Infine, a beneficio soprattutto dell'operatività degli Antitrust nazionali, la Corte ha apprestato un insieme di possibili regole di condotta in modo che la verifica della sostenibilità in sinergia con la concorrenza avvenga in forma costante e senza discontinuità. Da ultimo, in mancanza di una disposizione che autorizzi i consumatori, organizzati nelle forme rappresentative degli interessi diffusi a intervenire e incidere sulle scelte imprenditoriali, è facilmente rinvenibile un rilievo cospicuo riversato sulla partecipazione nella fase decisionale o di fusioni o di associazioni tra imprese. Tale partecipazione disvela il rango di libertà economica, collocato a fondamento della sana e legale competizione. Qualora venisse accantonato tale criterio ne scaturirebbe una concorrenza distorta e inquinata. La partecipazione economica, infine, costituisce il riverbero della più ampia e generica partecipazione democratica. Con simili presupposti l'Unione ribadisce l'insostituibilità delle norme vigenti sulla concorrenza, senza mutare gli assetti legislativi vigenti, ma avvalendosi dell'apporto della cittadinanza mediante discussioni pubbliche, interventi delle Autorità nazionali, sino a trarre ispirazione anche da apporti scaturiti da assemblee o formule partecipative collettive, espressamente autorizzati e consentiti.

### **Paragrafo 3 : Tutela della Concorrenza e sostenibilità. Rapporto difficile, ma necessario.**

L'entrata in vigore del Regolamento n.1 / 2003, sostitutivo dello storico n. 17/1962, ha riorganizzato la ripartizione dei poteri di intervento delle Autorità di garanzia, conferendo maggiori poteri agli Antitrust nazionali e un ruolo di coordinamento all'omologo europeo. Ne è derivato un sistema regolatorio, non ancora omogeneo, in cui l'interpretazione ex art. 101, par. 3 TFUE è stata rivisitata e in parte adeguata alle mutate condizioni della concorrenza. Alla Corte compete la funzione dirimente di qualificare l'intera tematica, con l'effetto di rendere compatibili le nuove esigenze in materia di sostenibilità pur a legislazione invariata. Emerge una nuova linea di condotta fondata su una compatibilità in grado di rendere coerenti con le disposizioni vigenti tutti i provvedimenti normativi in materia sia ambientale sia di condivisione delle nuove sensibilità. Nella consapevolezza della immutabilità del quadro legislativo, a causa dell'estrema complessità delle procedure e delle inconciliabili posizioni di alcuni Stati, Corte e Commissione applicano, alla luce di un criterio ermeneutico coerente con le finalità dei precetti, una formula che permette alle imprese orientate alla sostenibilità di perseguire accordi o intese pienamente coerenti con le fonti presenti. Le due Istituzioni maggiormente coinvolte hanno il delicato compito di concordare, al proprio interno, scelte partecipate e condivise ma, in relazione ai destinatari delle proprie determinazioni, non solo le imprese, ma segnatamente gli Stati membri, devono proporre soluzioni moderne e possibilmente adeguate a garantire la continuità della politica concorrenziale. È stato notato che “la pressione che negli ultimi anni sta investendo in maniera trasversale autorità pubbliche e soggetti privati affinché si adoperino in maniera celere ed efficace per fronteggiare le sfide climatiche e ambientali del nostro tempo, e senza precedenti. La sensazione è che la sola azione degli Stati, tramite interventi tradizionali *top-down*, non sia a tal fine sufficiente e che il contributo attivo di tutti gli attori privati, compresi individui e imprese, sia indispensabile per la realizzazione in tempi rapidi della transizione ecologica della società e del sistema economico. Favorire il coinvolgimento di soggetti privati nelle politiche a tutela dell'ambiente significa riflettere sull'adeguatezza del quadro normativo esistente, per verificare l'esistenza di sufficienti incentivi e possibili ostacoli. Allo stesso tempo, nonostante la legittimità dell'intento, occorre porre in freno agli eccessivi entusiasmi nei confronti di un indiscriminato rilassamento nei confronti delle regole, in quanto non tutte le iniziative delle imprese, sono desiderabili per l'interesse collettivo, per

cui risulta alto il rischio che un'eccessiva flessibilità dia luogo alla diffusione di azioni cosmetiche, attività di *greenwashing* o, ancor peggio a fenomeni collusivi. E in questo contesto che si inserisce l'attuale dibattito sui limiti posti dalla normativa Antitrust ad iniziative private mosse da considerazioni di carattere ambientale e, in particolare, sugli ostacoli posti dal divieto di intese ex art. 101 TFUE alla realizzazione di collaborazioni motivate dalla volontà di migliorare la sostenibilità ambientale delle attività d'impresa. Se da un lato non si rilevano significativi impedimenti normativi, anche alla luce del principio sancito dall'art. 11 TFUE, è innegabile che l'integrazione degli obiettivi ambientali nella politica Antitrust europea incontra diversi ostacoli tanto sul piano ideologico quanto su quello applicativo. Alcune assunzioni sulle quali si fonda il diritto Antitrust moderno, come ad esempio la neutralità del metodo economico, riflettono infatti una certa miopia nei confronti della complessità dei fenomeni sociali e ambientali e ne impediscono una piena comprensione.”<sup>33</sup> Dall'analisi del quadro l'insieme, scaturisce l'eterogeneità sia della condizione fattuale sia delle soluzioni prospettate. Non è di certo agevole armonizzare le previsioni normative sussistenti con il rifiuto del metodo economico. Tuttavia, considerata l'ineluttabilità dell'opzione ambientale e sostenibile è imperativo evitare, da parte dei decisori europei e nazionali, la pericolosa incertezza che scoraggi pratiche virtuose. Agli operatori economici devono essere fornite garanzie di stabilità delle pratiche accertative dell'Antitrust, fondate su regole, peraltro già esistenti e conosciute, attuate con sensatezza e rispetto dei criteri codificati. È divenuta una triste consuetudine la messa in discussione, in coincidenza con contingenze economiche o geopolitiche, come nella temperie attuale, dell'intero corredo normativo sulla concorrenza. Era già accaduto, di recente, durante la pandemia causata dal COVID-19, in cui alcune disposizioni vennero di fatto sospese nell'applicazione in ragione della complessità di quanto accaduto. Inoltre, la ormai riscontrata inadeguatezza dell'Accordo di Parigi sul clima, firmato nel 2015, in cui l'Unione fu parte attiva nel raggiungimento dell'obiettivo, aumenta le spinte centrifughe per una esecuzione non sempre efficace delle regole in essere. Conforta, pur nella contraddittorietà di alcune posizioni assunte, la scelta della Commissione in carica di riaffermare la realizzazione dei fini del *Green deal*, pur se forzatamente ripensati in forza della incertezza delle relazioni internazionali, con i tanti e irrisolti conflitti ai confini del continente europeo.

---

<sup>33</sup> C.MURACA, *Tutela della concorrenza e sostenibilità ambientale : un dialogo difficile, ma necessario*, in *Rivista della Regolazione dei mercati*, Fascicolo 1, 2021.

## CONCLUSIONI

Concorrenza e sostenibilità non sono in conflitto, ma dimensioni che, se ben armonizzate, possono rafforzarsi a vicenda. L'ordinamento UE dispone da tempo del corredo normativo per garantire tale risultato. In particolare, l'Unione si avvale dei principi fondamentali in materia Antitrust sanciti ex artt. 101 e 102 TFUE, integrati sia dalle Linee direttrici del 2023 sugli accordi orizzontali sia dai criteri di *soft-law* attuati anche dalle Autorità nazionali. Tuttavia, l'esito non è scontato, in quanto è vincolato all'uso sapiente di regole, prove e metriche. Se la sostenibilità è prova, standard, *accountability*, ne deriva che è compatibile, spesso funzionale alla concorrenza, mentre se diviene mera enunciazione, può ingenerare imprevisti effetti distorsivi del mercato. Le Linee direttrici UE hanno chiarito che gli accordi di normazione in materia di sostenibilità possono rientrare in una zona di sicurezza informale '*soft safe harbour*', a condizione che lo standard sia aperto, trasparente, non obbligatorio, non comporti scambi indebiti di informazioni sensibili e non produca aumenti significativi di prezzo o riduzioni di qualità, né superi determinate soglie di quota congiunta. Nei fatti viene precluso un *trade-off* solo apparente, poiché si dovrebbe incoraggiare uno standard pro-innovazione senza creare cartelli di fatto. Laddove, invece, sotto l'etichetta '*green*' si celino riparti di mercato, limiti all'innovazione o fissazioni di prezzo, l'accordo restrittivo come nel Caso '*AdBlue*' ha precluso l'impiego di tecnologie anti-inquinamento. La sostenibilità, dunque, non è un valore acquisito, ma deve essere dimostrata con prove inconfutabili, al fine di evitare di incidere sul regolare corso del mercato. Il nesso fra sostenibilità autentica e rischio di *greenwashing* è posto al centro dell'*enforcement*. La Direttiva UE 2024/825, infatti, vieta asserzioni ambientali generiche o non verificabili, introduce una *black list* di pratiche sleali e consente sanzioni fino al 4% del fatturato. Soprattutto, implica piani credibili e verificabili quando si promettono prestazioni future, fornendo una risposta mirata al rischio che i *green claims* diventino leva anticoncorrenziali, impedendo che l'inottemperanza comporti indebiti vantaggi. Ne consegue che ogni *claim ambientale* è, prima di tutto, un'affermazione probatoria, interagente con la *Green Claims Directive* (GCD), attualmente oggetto di un acceso confronto politico tra gli Stati membri in un'ottica di centratura funzionale alle mutate condizioni geopolitiche, scaturenti sia dalla guerra in atto tra Russia e Ucraina, sia dalla perenne instabilità del quadrante mediterraneo. L'incertezza normativa cambia la traiettoria, ma non il baricentro, poiché in mancanza di GCD, l'architettura resta la Direttiva 2024/825,

che inizierà ad applicarsi dal 27 settembre 2026, imponendo comunque nuove cautele su etichette e affermazioni ambientali. Per gli operatori, il messaggio è duplice, prevedendo meno *over-design* regolatorio oggi, ma più responsabilità UCPD domani. A conferma di quanto riportato, meritano menzione le decisioni dell'AGCM italiana, che ha sanzionato nel 2025 Shein per *claim ambientali* vaghi o fuorvianti, segnalando la linea dura verso il fast fashion quando la narrazione '*green*' non è supportata da evidenze e proporzioni. Del pari, il Consiglio di Stato ha annullato la storica sanzione AGCM nel caso Eni Diesel+, chiarendo che anche per prodotti intrinsecamente inquinanti sono possibili affermazioni '*green*' se correttamente contestualizzate e corroborate. Le due decisioni stabiliscono una traiettoria ormai consolidata, fondata sull'accertamento accurato dei requisiti imposti alle imprese, affinché i *claim* risultino circoscritti e dimostrati. Analogamente, sempre nel 2025, l'AGCM ha chiuso con impegni stringenti il procedimento a carico di Dior, esigendo revisioni alla comunicazione sulla sostenibilità e maggiore trasparenza, al fine di riallineare marketing e realtà industriale, in un settore dove la reputazione ESG si basa sulla concorrenza e sul prezzo. Di converso, richiamando i principi ex art. 11 TFUE, la Corte di giustizia ha elaborato la giurisprudenza '*Albany/Wouters*' autorizzando eccezioni rigorose purché motivate da un comprovato interesse generale. L'Unione europea, con l'attività delle proprie Istituzioni, segnatamente in questa congiuntura la Corte di giustizia, sta modellando un sistema informato al contemperamento delle regole di mercato con il conseguimento di fini ambientali. In prospettiva del vincolo temporale del 27 settembre 2026, in base alla condizione attuale il mercato europeo potrebbe risultare più ostile al *green-talk* e molto esigente sul *green-proof*. Le imprese, di qualunque settore produttivo, hanno già la consapevolezza di mutare cultura di trasformazione e di commercializzazione, nella certezza che l'osservanza dei paradigmi ambientali, anche se non nell'immediato, sia in grado di consentire un vantaggio competitivo leale. È possibile, pertanto, inferire che la sostenibilità, non solo costituisce di fatto una accezione della più generica competitività, ma può divenire un fattore di qualità a beneficio dell'utenza e della regolarità della sfida concorrenziale

## BIBLIOGRAFIA

COLANGELO M. , *Le linee direttrici della Commissione europea sugli accordi di cooperazione orizzontale e l'applicazione dell'art. 101 TFUE agli accordi di sostenibilità, in Il diritto antitrust in crisi?*, Giuffrè, Milano, 2025.

COLANGELO G.- MAGGIOLINO M. , *Data Protection in Attention Markets: Protecting Privacy through Competition?* In *Journal of European Competition Law & Practice*, 2015.

HOLMES S. , *Competition Policy and Climate Change*, 2020.

IACOVIDES M. C. - STYLIANOU K. , *The new goals of EU competition law: sustainability, labour rights, and privacy*, *European Law Open*, 2024.

LUPACCHINI B. , *Sostenibilità Vs. Concorrenza? L'antitrust europeo di fronte agli imperativi ambientali*, 2004.

MANNE G. - SPERRY B. , *The Law and Economics of Data and Privacy*, in *Antitrust Analysis* 2014.

MONTALTI L. , *La tutela della concorrenza e del mercato è realizzata da una pluralità di fonti normative, sia sul piano nazionale che europeo*, in sito Internet [www.dirittoconsenso.it](http://www.dirittoconsenso.it)

MURACA L. , *Tutela della concorrenza e sostenibilità ambientale : un dialogo difficile, ma necessario*, in *Rivista della Regolazione dei mercati*, Fascicolo 1, 2021.

OHLHAUSEN M. - OKHULIAR A. , *Competition, Consumer Protection and the Right*, in *Privacy* 80/2015,

UFFER M. , *Competition Law. Sustainability Through Competition and Participation*, 2023.

VERSTAGER M. , *Competition Policy in support of the Green Deal*, discorso del 10 settembre 2021.

Sentenza della Corte di giustizia, in Albany International, in Causa C-67/96.

Sentenza della Corte di giustizia, in JCJ Vouters e altri, in Causa C-309/99

Conclusioni motivate Avv.Gen.Cosmas, in Causa Diego Cali, in Causa C-343/95

## **SITOGRAFIA**

*ec.europa.eu*

*eur-lex.europa.eu*

*one.oecd.org*

*www.aisdue.it*

*www.curia.europa.eu*

*www.dirittoconsenso.it*

*www.esma.europa.eu*

*A conclusione del lavoro compiuto, è doveroso formulare un sentito ringraziamento, per il rigore e la vicinanza dimostrati, alla Professoressa Mirella Pellegrini e al Professor Daniel Foa.*

*Un grazie immenso va a mamma e papà, per avermi donato ogni giorno il loro amore, la loro forza e i loro insegnamenti. Mi hanno insegnato il valore dell'impegno e mi hanno sostenuta ad ogni passo, credendo in me anche quando io facevo fatica a farlo.*

*Un ringraziamento speciale va a Costantino, il mio compagno di vita, che con il suo amore mi ha dato forza e con la sua presenza ha reso ogni sacrificio più leggero. Avere te accanto è stato il dono più prezioso in questo cammino.*